

Gazzetta ufficiale

delle

Comunità europee

17° anno n. L 202

24 luglio 1974

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ Regolamento (CEE) n. 1911/74 del Consiglio, del 22 luglio 1974, relativo alla conclusione di un accordo, in forma di scambio di lettere, concernente la modifica dell'articolo 5 dell'allegato 1 dell'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina 1
- ★ Scambio di lettere relativo alla modifica dell'articolo 5 dell'allegato 1 dell'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina 2
- ★ Regolamento (CEE) n. 1912/74 del Consiglio, del 22 luglio 1974, relativo alle importazioni dalla Tunisia di oli d'oliva 6
- ★ Regolamento (CEE) n. 1913/74 del Consiglio, del 22 luglio 1974, che stabilisce le norme generali relative ad operazioni di distillazione dei vini da pasto del tipo A II durante il periodo 15 agosto 1974 — 31 ottobre 1974 8
- Regolamento (CEE) n. 1914/74 della Commissione, del 23 luglio 1974, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 10
- Regolamento (CEE) n. 1915/74 della Commissione, del 23 luglio 1974, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 12
- Regolamento (CEE) n. 1916/74 della Commissione, del 23 luglio 1974, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali 14
- Regolamento (CEE) n. 1917/74 della Commissione, del 23 luglio 1974, che fissa i prezzi medi alla produzione nel settore del vino 16
- Regolamento (CEE) n. 1918/74 della Commissione, del 23 luglio 1974, che fissa i prezzi limite e i prelievi nel settore delle uova 18

Sommario (seguito)

| | |
|---|----|
| Regolamento (CEE) n. 1919/74 della Commissione, del 23 luglio 1974, che fissa i prezzi limite e le imposte all'importazione per l'ovoalbumina e la lattoalbumina | 21 |
| Regolamento (CEE) n. 1920/74 della Commissione, del 23 luglio 1974, che fissa i prezzi limite e i prelievi nel settore del pollame | 23 |
| ★ Regolamento (CEE) n. 1921/74 della Commissione, del 23 luglio 1974, relativo all'apertura di una gara per il prelievo all'esportazione di riso semigreggio a grani lunghi | 27 |
| ★ Regolamento (CEE) n. 1922/74 della Commissione, del 23 luglio 1974, che fissa gli importi compensativi applicabili ai prodotti del settore delle carni suine | 30 |
| Regolamento (CEE) n. 1923/74 della Commissione, del 23 luglio 1974, che modifica il prelievo speciale all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio | 34 |
| <hr/> | |
| II <i>Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità</i> | |
| Consiglio | |
| 74/387/CEE : | |
| ★ Direttiva del Consiglio, del 15 luglio 1974, che modifica le direttive 64/432/CEE, 64/433/CEE, 71/118/CEE, 72/461/CEE e 72/462/CEE per quanto riguarda il periodo di validità delle procedure del comitato veterinario permanente | 36 |
| 74/388/CEE : | |
| ★ Decisione del Consiglio, del 15 luglio 1974, che modifica la decisione 73/88/CEE per quanto riguarda il periodo di validità delle procedure del comitato permanente veterinario | 38 |
| <hr/> | |
| Gare di appalto per lavori pubblici (direttiva del Consiglio n. 71/305/CEE, del 26 luglio 1971, completata dalla direttiva del Consiglio n. 72/277/CEE, del 26 luglio 1972) | 39 |
| Procedure aperte | 41 |
| Procedure ristrette | 43 |

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1911/74 DEL CONSIGLIO**del 22 luglio 1974****relativo alla conclusione di un accordo, in forma di scambio di lettere, concernente la modifica dell'articolo 5 dell'allegato 1 dell'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, con particolare riguardo all'articolo 238,
vista la raccomandazione della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
considerando che un accordo, in forma di scambio di lettere, relativo alla modifica dell'articolo 5 dell'allegato 1 dell'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina⁽¹⁾ è stato firmato a Bruxelles, il 20 luglio 1973,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A nome della Comunità, è concluso l'accordo, in forma di scambio di lettere, relativo alla modifica

dell'articolo 5 dell'allegato 1 dell'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina.

Il testo dello scambio di lettere è allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Per quanto concerne la Comunità, il Presidente del Consiglio delle Comunità europee notifica, in applicazione di quanto disposto nello scambio di lettere, che le procedure necessarie per l'entrata in vigore dell'accordo sono state espletate.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 luglio 1974.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. SAUVAGNARGUES

⁽¹⁾ GU n. L 198 dell' 8. 8. 1969, pag. 3.

SCAMBIO DI LETTERE

relativo alla modifica dell'articolo 5 dell'allegato 1 dell'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina

Bruxelles, addì 20 luglio 1973

Signor,

nel corso dei negoziati che si sono svolti l'11 e il 12 gennaio 1973, le parti all'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina hanno convenuto di sostituire il testo dell'articolo 5 dell'allegato 1 di detto accordo con il testo che figura in allegato alla presente lettera.

Resta inteso che le nuove disposizioni dell'articolo 5 dell'allegato 1 dell'accordo entrerebbero in vigore il primo giorno del mese successivo alla data alla quale le parti contraenti si saranno notificato l'espletamento delle procedure all'uopo necessarie.

La preghiamo di voler accusare ricevuta della presente lettera e di confermarci l'accordo del suo governo sul suo contenuto.

Voglia credere, signor, ai sensi della nostra alta considerazione.

*A nome del Consiglio
delle Comunità europee*

*ALLEGATO***Nuovo articolo 5 dell'allegato 1 dell'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina**

« 1. A condizione che la Tunisia applichi una tassa speciale all'esportazione di olio di oliva diverso da quello sottoposto a processo di raffinazione, di cui alla sottovoce 15.07 A II della tariffa doganale comune, e che detta tassa speciale si rifletta sul prezzo all'importazione, la Comunità prende le disposizioni necessarie affinché :

- a) il prelievo da applicare all'importazione nella Comunità del suddetto olio, interamente ottenuto in Tunisia e trasportato da tale paese direttamente nella Comunità, sia il prelievo calcolato in conformità dell'articolo 13 del regolamento n. 136/66/CEE relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi, in vigore al momento dell'importazione, diminuito di 0,50 unità di conto per 100 chilogrammi,
- b) l'importo del prelievo risultante dal calcolo di cui alla lettera a) venga diminuito di un importo pari a quello della tassa speciale versata, nei limiti di 5 unità di conto, per 100 chilogrammi.

2. Qualora la Tunisia non applichi la tassa di cui al paragrafo 1, la Comunità prende le disposizioni necessarie affinché il prelievo da applicare all'importazione nella Comunità di olio d'oliva diverso da quello sottoposto a processo di raffinazione, di cui alla sottovoce 15.07 A II della tariffa doganale comune, sia il prelievo calcolato in conformità dell'articolo 13 del regolamento n. 136/66/CEE, relativo all'attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi, in vigore al momento dell'importazione, diminuito di 0,50 unità di conto per 100 chilogrammi.

3. Ciascuna parte contraente adotta le misure necessarie per l'applicazione del paragrafo 1 e fornisce, in caso di difficoltà e su richiesta dell'altra parte, le informazioni necessarie al buon funzionamento del sistema.

4. Eventuali consultazioni sul funzionamento del sistema di cui al presente articolo potranno aver luogo all'interno del consiglio di associazione.»

Bruxelles, addì 20 luglio 1973

Signor.

con lettera in data odierna, loro mi hanno fatto la seguente comunicazione :

« Nel corso dei negoziati che si sono svolti l'11 e il 12 gennaio 1973, le parti all'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina hanno convenuto di sostituire il testo dell'articolo 5 dell'allegato 1 di detto accordo con il testo che figura in allegato alla presente lettera.

Resta inteso che le nuove disposizioni dell'articolo 5 dell'allegato 1 dell'accordo entrerebbero in vigore il primo giorno del mese successivo alla data alla quale le parti contraenti si saranno notificato l'espletamento delle procedure all'uopo necessarie.

La preghiamo di voler accusare ricevuta della presente lettera e di confermarci l'accordo del suo governo sul suo contenuto. »

Mi pregio di accusare ricevuta di detta comunicazione e di confermarvi l'accordo del mio governo sul suo contenuto.

Vogliate credere, signori, ai sensi della mia alta considerazione.

*Per il Presidente
della Repubblica tunisina*

*ALLEGATO***Nuovo articolo 5 dell'allegato 1 dell'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina**

• 1. A condizione che la Tunisia applichi una tassa speciale all'esportazione di olio di oliva diverso da quello sottoposto a processo di raffinazione, di cui alla sottovoce 15.07 A II della tariffa doganale comune, e che detta tassa speciale si rifletta sul prezzo all'importazione, la Comunità prende le disposizioni necessarie affinché :

- a) il prelievo da applicare all'importazione nella Comunità del suddetto olio, interamente ottenuto in Tunisia e trasportato da tale paese direttamente nella Comunità, sia il prelievo calcolato in conformità dell'articolo 13 del regolamento n. 136/66/CEE relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi, in vigore al momento dell'importazione, diminuito di 0,50 unità di conto per 100 chilogrammi,
- b) l'importo del prelievo risultante dal calcolo di cui alla lettera a) venga diminuito di un importo pari a quello della tassa speciale versata, nei limiti di 5 unità di conto per 100 chilogrammi.

2. Qualora la Tunisia non applichi la tassa di cui al paragrafo 1, la Comunità prende le disposizioni necessarie affinché il prelievo da applicare all'importazione nella Comunità di olio d'oliva diverso da quello sottoposto a processo di raffinazione, di cui alla sottovoce 15.07 A II della tariffa doganale comune, sia il prelievo calcolato in conformità dell'articolo 13 del regolamento n. 136/66/CEE, relativo all'attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi, in vigore al momento dell'importazione, diminuito di 0,50 unità di conto per 100 chilogrammi.

3. Ciascuna parte contraente adotta le misure necessarie per l'applicazione del paragrafo 1 e fornisce, in caso di difficoltà e su richiesta dell'altra parte, le informazioni necessarie al buon funzionamento del sistema.

4. Eventuali consultazioni sul funzionamento del sistema di cui al presente articolo potranno aver luogo all'interno del Consiglio di associazione. •

REGOLAMENTO (CEE) N. 1912/74 DEL CONSIGLIO
del 22 luglio 1974
relativo alle importazioni dalla Tunisia di oli d'oliva

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando che gli articoli 5 e 6 dell'allegato 1 dell'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina, modificato per ultimo dall'accordo firmato a Bruxelles il 20 luglio 1973 prevedono un regime speciale per l'importazione degli oli d'oliva di cui alla sottovoce n. 15.07 A della tariffa doganale comune, interamente ottenuti in Tunisia e trasportati da tale paese direttamente nella Comunità; che l'attuazione di tale regime richiede l'adozione di norme d'applicazione, in particolare per quanto concerne gli oli della sottovoce n. 15.07 A II;

considerando che per gli oli della sottovoce n. 15.07 A II, ed a condizione che la Tunisia riscuota una tassa speciale all'esportazione, il suddetto regime speciale contempla una riduzione forfettaria di 0,50 unità di conto per 100 chilogrammi del prelievo applicabile a tali oli, nonché una diminuzione di questo prelievo corrispondente all'importo della tassa speciale, nei limiti di 5 unità di conto per 100 chilogrammi;

considerando che è necessario disporre che, a norma dell'accordo, la tassa speciale all'esportazione venga traslata sul prezzo dell'olio all'atto della sua importazione nella Comunità; che, per garantire la corretta applicazione del regime in parola, è opportuno prendere le misure necessarie perché venga pagata, all'atto dell'importazione dell'olio, la tassa speciale all'esportazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Qualora la Tunisia applichi la tassa speciale all'esportazione dell'olio d'oliva diverso da quello sottoposto a processo di raffinazione, di cui alla sottovoce n. 15.07 A II della tariffa doganale comune, interamente ottenuto in Tunisia e trasportato da tale paese direttamente nella Comunità, il prelievo applicabile all'im-

portazione di detto olio nella Comunità è quello calcolato a norma dell'articolo 13 del regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1707/73 ⁽³⁾, diminuito:

- di 0,50 unità di conto per 100 chilogrammi e
- di un importo eguale a quello della tassa speciale all'esportazione riscossa dalla Tunisia su codesto olio, nei limiti di 5 unità di conto per 100 chilogrammi.

Articolo 2

Il regime di cui all'articolo 1 si applica a qualsiasi importazione per la quale l'importatore dimostri che la tassa speciale all'esportazione di cui al medesimo articolo è stata traslata sul prezzo all'importazione.

Articolo 3

Qualora la Tunisia non applichi la tassa speciale all'esportazione, il prelievo riscosso all'importazione nella Comunità dell'olio di cui all'articolo 1 è quello calcolato a norma dell'articolo 13 del regolamento n. 136/66/CEE, diminuito di 0,50 unità di conto per 100 chilogrammi.

Articolo 4

Fatta salva la riscossione dell'elemento mobile del prelievo, determinato conformemente all'articolo 14 del regolamento n. 136/66/CEE, l'elemento fisso di detto prelievo non viene riscosso all'atto dell'importazione nella Comunità di olio d'oliva sottoposto a processo di raffinazione, di cui alla sottovoce n. 15.07 A I della tariffa doganale comune, interamente ottenuto in Tunisia e trasportato da tale paese direttamente nella Comunità.

Articolo 5

Il prelievo di cui all'articolo 4 viene fissato dalla Commissione.

Articolo 6

Le modalità di applicazione del presente regolamento, in particolare quelle dell'articolo 2, vengono stabilite

⁽¹⁾ GU n. C 2 del 9. 1. 1974, pag. 72.

⁽²⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽³⁾ GU n. L 175 del 29. 6. 1973, pag. 5.

secondo la procedura prevista all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE.

Articolo 7

Il regolamento (CEE) n. 2165/70 del Consiglio, del 27 ottobre 1970, relativo alle importazioni dalla Tunisia di oli d'oliva⁽¹⁾, è abrogato.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 luglio 1974.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. SAUVAGNARGUES

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno dell'entrata in vigore dell'accordo in forma di scambio di lettere, firmato il 20 luglio 1973, concernente la modifica dell'articolo 5 dell'allegato 1 dell'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina⁽²⁾.

⁽¹⁾ GU n. L 238 del 29. 10. 1970, pag. 4.

⁽²⁾ La data dell'entrata in vigore di questo accordo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1913/74 DEL CONSIGLIO

del 22 luglio 1974

che stabilisce le norme generali relative ad operazioni di distillazione dei vini da pasto del tipo A II durante il periodo 15 agosto 1974 — 31 ottobre 1974

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1532/74⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 816/70 prevede che, qualora la sola concessione degli aiuti al magazzinaggio privato per i vini da pasto rischi di essere inefficace per ottenere un risanamento dei corsi, si può decidere di ricorrere ad operazioni di distillazione;

considerando che dalla fine del 1973 vengono concessi aiuti al magazzinaggio privato dei vini da pasto per i vini dei tipi R I, R II, R III, A I ed A II e che i corsi di tali vini sono in parte inferiori ai prezzi limite per l'intervento;

considerando che l'abbondante raccolto del 1973/1974 ha creato disponibilità che superano notevolmente il fabbisogno normale di questa campagna viticola;

considerando che sussistono le condizioni per procedere ad un'operazione di distillazione;

considerando che è necessario precisarne le condizioni; che, in particolare, il prezzo dei vini destinati ad essere distillati non deve costituire un incentivo alla produzione di vini principalmente destinati alla distillazione, pur dovendo essere sufficientemente interessante per rendere efficace l'operazione;

considerando che, per limitare l'incidenza della misura, occorre ridurne la durata; che è altresì necessario assicurarsi un mezzo per mettere fine a tali operazioni di distillazione, qualora i corsi dei sopraccitati vini da pasto risalgano al di sopra dei prezzi limite per l'intervento;

considerando che i prezzi dei vini destinati alla distillazione non consentono una commercializzazione in condizioni normali dei prodotti ottenuti da tale distillazione; che è quindi necessario che sia versato un

aiuto e ne sia determinato l'importo, tenuto conto delle spese normali, ad un livello tale da rendere possibile la commercializzazione dei prodotti ottenuti;

considerando che è necessario che in ciascuno Stato membro interessato un organismo sia incaricato dell'applicazione delle disposizioni in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La distillazione dei vini da pasto del tipo A II è ammessa nei limiti delle condizioni fissate dal presente regolamento.

Articolo 2

1. I produttori che desiderano far distillare tutta o parte della loro produzione di vini da pasto stipulano con i distillatori da essi scelti, eventualmente per il tramite dell'organismo d'intervento, dei contratti di consegna di vini da pasto.

2. Tali contratti comprendono:

- a) l'acquisto da parte del distillatore della quantità di vino da pasto indicata nel contratto;
- b) l'obbligo per il distillatore di distillare tale vino e di pagarlo almeno al prezzo di cui all'articolo 3.

3. Nei contratti sono indicati:

- a) la quantità, il colore, la gradazione alcolometrica effettiva dei vini da pasto da distillare;
- b) il nome e l'indirizzo del produttore;
- c) il luogo in cui il vino è immagazzinato;
- d) il nome del distillatore o la ragione sociale della distilleria;
- e) l'indirizzo della distilleria.

Articolo 3

1. Il prezzo minimo d'acquisto dei vini da pasto del tipo A II destinati alla distillazione è fissato a 1,77 unità di conto per grado ed ettolitro.

2. Il prezzo indicato si applica a merce nuda, franco azienda del produttore.

⁽¹⁾ GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 166 del 21. 6. 1974, pag. 1.

Articolo 4

1. Le operazioni di distillazione non possono aver luogo anteriormente al 15 agosto 1974 né dopo il 31 ottobre 1974.

2. Tuttavia, si può decidere di anticipare la data di conclusione delle operazioni di distillazione, soprattutto nel caso che il prezzo medio dei vini da pasto del tipo A II in tutti i centri di commercializzazione sia ad un livello superiore al prezzo limite per l'intervento per due settimane consecutive.

Articolo 5

I prodotti ottenuti dalla distillazione dei vini da pasto possono avere la seguente gradazione:

- 86° e più
- ovvero 85° e meno

con un margine di tolleranza di 0,4° in meno o in più.

Articolo 6

1. Per ciascun ettolitro di vino distillato, viene versato un aiuto da parte dell'organismo d'intervento.

2. L'ammontare dell'aiuto è fissato a:

- 0,93 unità di conto per grado ed ettolitro se il vino è stato trasformato in un prodotto di cui all'articolo 5, primo trattino,

— 0,85 unità di conto per grado ed ettolitro se il vino è stato trasformato in un prodotto di cui all'articolo 5, secondo trattino.

3. L'aiuto può essere versato soltanto su presentazione dei contratti di cui all'articolo 2 e previa esibizione di prove da cui risulti che la distillazione è stata effettuata durante il periodo in cui essa è autorizzata in conformità dell'articolo 4.

Articolo 7

1. Gli Stati membri designano un organismo d'intervento incaricato dell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento.

2. È competente l'organismo d'intervento dello Stato membro nel cui territorio ha luogo la distillazione.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 luglio 1974.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. SAUVAGNARGUES

REGOLAMENTO (CEE) N. 1914/74 DELLA COMMISSIONE**del 23 luglio 1974****che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1346/73⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2076/73⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che l'applicazione delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 2076/73 ai prezzi of-

ferti e dei corsi odierni, di cui la Commissione ha avuto conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi che devono essere percepiti all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 a), b) e c) del regolamento n. 120/67/CEE sono fissati nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 luglio 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1974.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

(1) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

(2) GU n. L 141 del 28. 5. 1973, pag. 8.

(3) GU n. L 212 del 10. 8. 1973, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 23 luglio 1974 che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione dei prodotti | Unità di conto per tonnellata |
|--------------------------------------|---|-------------------------------|
| 10.01 A | Frumento tenero e frumento segalato | 0 |
| 10.01 B | Frumento duro | 0 ⁽¹⁾⁽⁴⁾ |
| 10.02 | Segala | 11,24 ⁽⁵⁾ |
| 10.03 | Orzo | 0 |
| 10.04 | Avena | 0 |
| 10.05 B | Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina | 0 ⁽²⁾⁽³⁾ |
| 10.07 A | Grano saraceno | 0 |
| 10.07 B | Miglio | 0 |
| 10.07 C | Sorgo | 2,23 |
| 10.07 D | Altri cereali | 0 ⁽⁴⁾ |
| 11.01 A | Farine di frumento (grano) e di frumento segalato | 0 |
| 11.01 B | Farine di segala | 35,79 |
| 11.02 A I a | Semole e semolini di frumento (grano duro) | 0 |
| 11.02 A I b | Semole e semolini di frumento (grano tenero) | 0 |

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 u.c./t.

⁽²⁾ Per il granturco originario dei SAMA e PTOM, importato nei dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese, il prelievo è diminuito di 6 u.c./t.

⁽³⁾ Per il granturco originario della Tanzania, dell'Uganda e del Kenya, il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,00 u.c./t.

⁽⁴⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 u.c./t.

⁽⁵⁾ Il prelievo riscossa all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1234/71 del Consiglio e n. 2622/71 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1915/74 DELLA COMMISSIONE
del 23 luglio 1974
che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le
farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1346/73⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2077/73⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, de-

vono essere modificati conformemente alle tabelle allegate al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le tabelle dei supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previste all'articolo 15 del regolamento n. 120/67/CEE, sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 luglio 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1974.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 141 del 28. 5. 1973, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 212 del 1^o. 8. 1973, pag. 3.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 23 luglio 1974 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine ⁽¹⁾

(u.c./t)

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione dei prodotti | Corrente 7 | 1° term. 8 | 2° term. 9 | 3° term. 10 |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 10.01 A | Frumento tenero e frumento segalato | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.01 B | Frumento duro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.02 | Segala | 0 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| 10.03 | Orzo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.04 | Avena | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.05 B | Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.07 A | Grano saraceno | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.07 B | Miglio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.07 C | Sorgo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.07 D | Non nominati | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.01 A | Farine di frumento (grano) e di frumento segalato | 0 | 0 | 0 | 0 |

(¹) La durata di validità del titolo è limitata conformemente al regolamento (CEE) n. 2196/71 (GU n. L 231 del 14. 10. 1971, pag. 28), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3148/73 (GU n. L 321 del 22. 11. 1973, pag. 13).

B. Malto

(u.c./100 kg)

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione dei prodotti | Corrente 7 | 1° term. 8 | 2° term. 9 | 3° term. 10 | 4° term. 11 |
|--------------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 11.07 A I (a) | Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.07 A I (b) | Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.07 A II (a) | Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.07 A II (b) | Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.07 B | Malto torrefatto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

REGOLAMENTO (CEE) N. 1916/74 DELLA COMMISSIONE
del 23 luglio 1974
che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1346/73⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 4, primo comma, seconda frase,

considerando che il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1866/74⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi e tenendo

conto dell'evoluzione prevedibile del mercato, è necessario modificare il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali, attualmente in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate in anticipo per le esportazioni di cereali, previsto all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento n. 120/67/CEE, è modificato conformemente alla tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 luglio 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1974.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 141 del 28. 5. 1973, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 197 del 19. 7. 1974, pag. 12.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 23 luglio 1974 che modifica il correttivo applicabile
alla restituzione per i cereali

(u.c/h)

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione dei prodotti | Corrente | 1° term. | 2° term. | 3° term. | 4° term. | 5° term. | 6° term. |
|---|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 |
| 10.01 A | Frumento tenero e frumento segalato | — | — | — | — | — | — | — |
| 10.01 B | Frumento duro | — | — | — | — | — | — | — |
| 10.02 | Segala | — | — | — | — | — | — | — |
| 10.03 | Orzo | — | — | — | — | — | — | — |
| 10.04 | Avena | — | — | — | — | — | — | — |
| 10.05 B | Granturco diverso dal granturco ibrido destinato alla semina | — | — | — | — | — | — | — |
| 10.07 C | Sorgo | — | — | — | — | — | — | — |

REGOLAMENTO (CEE) N. 1917/74 DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 1974

che fissa i prezzi medi alla produzione nel settore del vino

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1532/74⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 816/70, un prezzo medio alla produzione deve essere fissato per ciascun tipo di vino per il quale è fissato un prezzo di orientamento; che questo prezzo deve essere fissato, basandosi su tutti i dati disponibili, per ciascun centro di commercializzazione del tipo di vino in causa;

considerando che i centri di commercializzazione per i vini da pasto sono determinati nel regolamento (CEE) n. 1020/70 della Commissione, del 29 maggio 1970, che constata i corsi e fissa i prezzi medi per i vini da pasto⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 528/74⁽⁴⁾;

considerando che, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1020/70, il prezzo medio deve essere fissato in base alla media dei corsi comunicati, tenendo conto in particolare della loro rappresentatività, degli apprezzamenti degli Stati membri, della gradazione alcolometrica e della qualità dei vini da pasto oggetto delle transazioni;

considerando che la comunicazione dei corsi da parte degli Stati membri e le informazioni relative a tali corsi sono precisate nel regolamento (CEE) n. 1020/70; che, qualora per un centro di commercializza-

zione le informazioni non siano disponibili, deve essere mantenuto il prezzo medio della fissazione precedente;

considerando che il prezzo medio del vino in questione deve essere fissato, secondo i casi, per grado/hl o per hl; che tale fissazione deve aver luogo ogni martedì; che se il martedì è un giorno festivo, il prezzo medio deve essere fissato il giorno feriale successivo; considerando che, in virtù dell'articolo 4 b), paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 974/71 del Consiglio del 12 maggio 1971⁽⁵⁾ modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3450/73⁽⁶⁾, nel caso in cui, al momento dell'applicazione dei regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli, si debbano ritenere prezzi di mercato italiani, si deve prendere in considerazione l'incidenza di cui al paragrafo 1 di detto articolo;

considerando che l'applicazione delle regole suindicate ai dati di cui la Commissione dispone attualmente induce a fissare il prezzo medio come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi medi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 816/70 sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 luglio 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

⁽¹⁾ GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 166 del 21. 6. 1974, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 118 del 1^o. 6. 1970, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU n. L 64 del 6. 3. 1974, pag. 8.

⁽⁵⁾ GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 353 del 22. 12. 1973, pag. 25.

ALLEGATO

Prezzo medio dei tipi di vino da pasto sui differenti centri di commercializzazione

| Tipo | u.c. per grado/hl | Tipo | u.c. per grado/hl |
|-----------------------------------|-----------------------|--|---------------------------|
| R I | | A I | |
| Béziers | nessuna quotazione | Bordeaux | nessuna quotazione |
| Montpellier | 1,521 | Nantes | 1,534 |
| Narbonne | 1,552 | Bari | 1,183 |
| Nîmes | nessuna quotazione | Cagliari | nessuna quotazione |
| Perpignan | nessuna quotazione | Chieti | 1,227 |
| Asti | 1,883 | Ravenna (Lugo, Faenza) | 1,351 |
| Firenze | 1,621 | Trapani (Alcamo) | 1,102 |
| Lecce | nessuna quotazione | Treviso | 1,632 |
| Pescara | 1,259 | | |
| Reggio Emilia | 1,671 | | |
| Treviso | 1,639 | | u.c./hl |
| Verona (per i vini locali) | 1,652 | | |
| | | A II | |
| | | Rheinfalz (Oberhaardt) | nessuna quotazione |
| | | Rheinhessen (Hügelland) | nessuna quotazione |
| R II | | La regione viticola della Mosella lussemburghese | nessuna quotazione (1) |
| Bari | nessuna quotazione | | |
| Barletta | nessuna quotazione | | |
| Cagliari | nessuna quotazione | | |
| Lecce | nessuna quotazione | | |
| Taranto | 1,603 | | |
| | | A III | |
| R III | u.c./hl | Mosel-Rheingau | 32,79 |
| Rheinfalz-Rheinhessen (Hügelland) | nessuna quotazione | La regione viticola della Mosella lussemburghese | nessuna quotazione (1) |

(1) Quotazione non presa in considerazione conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1020/70.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1918/74 DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 1974

che fissa i prezzi limite e i prelievi nel settore delle uova

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 122/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati⁽²⁾, in particolare gli articoli 3 e 7, paragrafo 1,

considerando che all'importazione nella Comunità dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 122/67/CEE, è riscosso un prelievo fissato in anticipo per ciascun trimestre; che i prelievi sono stati fissati da ultimo dal regolamento (CEE) n. 966/74⁽³⁾, per il periodo fino al 31 luglio 1974 e che è quindi necessario procedere alla nuova fissazione per il periodo 1° agosto — 31 ottobre 1974;

considerando che il prelievo applicabile alle uova in guscio si compone di due elementi;

considerando che il primo elemento deve essere pari alla differenza tra i prezzi nella Comunità e quelli sul mercato mondiale della quantità di cereali da foraggio fissata nell'allegato I del regolamento n. 145/67/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1967, che determina le norme per il calcolo del prelievo e del prezzo limite applicabili nel settore delle uova⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1716/74⁽⁵⁾;

considerando che il prezzo della quantità di cereali da foraggio nella Comunità deve essere stabilito in conformità dell'articolo 2 del regolamento n. 145/67/CEE; che il prezzo della stessa quantità sul mercato mondiale deve essere stabilito in conformità dell'articolo 3 del medesimo regolamento;

considerando che il suddetto articolo 3 prevede che il prezzo di ciascun cereale da foraggio sul mercato mondiale è uguale alla media aritmetica dei prezzi cif stabiliti per tale cereale; che i prezzi cif sono stabiliti per un periodo di 6 mesi precedente il trimestre in cui detto elemento viene calcolato; che questo periodo va dal 1° novembre 1973 al 30 aprile 1974;

considerando che il secondo elemento deve essere pari al 7 % della media dei prezzi limite valevoli per i quattro trimestri precedenti il 1° maggio di ciascun anno;

considerando che il prelievo applicabile alle uova da cova deve essere calcolato secondo il metodo utilizzato per il prelievo applicabile alle uova in guscio; che, tuttavia, la quantità di cereali da foraggio presa in considerazione deve essere quella fissata nell'allegato I del regolamento n. 145/67/CEE; che il secondo elemento deve essere uguale al 7 % della media dei prezzi limite applicabili alle uova da cova;

considerando che il prelievo applicabile ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 122/67/CEE deve essere derivato dal prelievo delle uova in guscio in funzione dei coefficienti fissati nell'allegato del regolamento n. 164/67/CEE della Commissione, del 26 giugno 1967, che fissa gli elementi per il calcolo dei prelievi e dei prezzi limite applicabili ai prodotti derivati nel settore delle uova⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1775/74⁽⁷⁾;

considerando che per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 122/67/CEE i prezzi limite devono essere fissati in anticipo per ciascun trimestre; che i prezzi limite sono stati fissati da ultimo dal regolamento (CEE) n. 966/74 per il periodo fino al 31 luglio 1974, e che è quindi necessario procedere alla nuova fissazione per il periodo 1° agosto — 31 ottobre 1974;

considerando che il prezzo limite per le uova in guscio si compone di due importi;

considerando che il primo importo deve essere pari al prezzo sul mercato mondiale della quantità di cereali da foraggio fissata nell'allegato II del regolamento n. 145/67/CEE;

considerando che il prezzo di tale quantità di cereali deve essere stabilito in conformità dell'articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 145/67/CEE;

considerando che il suddetto articolo 4 dispone che il prezzo di ciascun cereale sul mercato mondiale è uguale alla media aritmetica dei prezzi cif stabiliti per tale cereale; che i prezzi cif sono stabiliti per un periodo di 6 mesi precedente il trimestre in cui detto elemento viene calcolato; che questo periodo va dal 1° novembre 1973 al 30 aprile 1974;

considerando che il secondo importo, corrispondente agli altri costi di alimentazione ed alle spese generali di produzione e di commercializzazione, è fissato nell'allegato II del regolamento n. 145/67/CEE;

(1) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2293/67.

(2) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

(3) GU n. L 110 del 24. 4. 1974, pag. 13.

(4) GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2467/67.

(5) GU n. L 181 del 4. 7. 1974, pag. 1.

(6) GU n. 129 del 28. 6. 1967, pag. 2578/67.

(7) GU n. L 186 del 10. 7. 1974, pag. 14.

considerando che il prezzo limite per le uova da cova deve essere calcolato secondo lo stesso metodo utilizzato per il calcolo del prezzo limite delle uova in guscio; che, tuttavia, il prezzo della quantità di cereali da foraggio deve essere quello della quantità fissata nell'allegato II del regolamento n. 145/67/CEE; che l'importo forfettario deve essere quello fissato nello stesso allegato;

considerando che i prezzi limite per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 122/67/CEE devono essere derivati dal prezzo limite delle uova in guscio tenendo conto del minor valore della materia di base, dei coefficienti fissati per i prodotti stessi a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, di detto regolamento e di un importo forfettario fissato nell'allegato del regolamento n. 164/67/CEE;

considerando che, per quanto riguarda il minor valore da prendere in considerazione per il calcolo dei prezzi limite per i prodotti interi, occorre tener conto innanzitutto dell'assenza di alcune spese di commercializzazione specifiche delle uova in guscio e poi di una percentuale corrispondente al minor prezzo ricavato generalmente dalle uova destinate alla sgusciatura; che queste spese di commercializzazione da dedurre dal prezzo limite delle uova in guscio possono essere valutate a 0,0800 unità di conto per chilogrammo; che la percentuale da dedurre da questo prezzo limite già ridotto può essere valutata al 20 %;

considerando che, per quanto riguarda il minor valore da prendere in considerazione per il calcolo dei prezzi limite per i prodotti separati, occorre tener conto delle stesse spese di commercializzazione previste per i prodotti interi; che, tuttavia, occorre tener conto di una percentuale inferiore a quella prevista per i prodotti interi poiché la preparazione di questi prodotti richiede l'impiego di uova fresche; che questa percentuale può essere valutata al 7 %;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi previsti dall'articolo 3 e i prezzi limite previsti dall'articolo 7 del regolamento n. 122/67/CEE per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, dello stesso regolamento, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

ALLEGATO

Prezzi limite e prelievi per le uova dal 1° agosto 1974 al 31 ottobre 1974

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Prezzi limite | Prelievi |
|--------------------------------------|--|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 04.05 | Uova di volatili e giallo d'uova, freschi, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o non : | u.c./100 unità | u.c./100 unità |
| | A. Uova in guscio, fresche o conservate : | | |
| | I. Uova di volatili da cortile : | | |
| | a) Uova da cova (a) | 9,45 | 0,50 |
| | b) altre | 76,42 | 3,97 |
| | B. Uova sgusciate e giallo d'uova : | u.c./100 kg | u.c./100 kg |
| I. atti ad usi alimentari : | | | |
| a) Uova sgusciate : | | | |
| 1. essiccate | 308,42 | 17,94 | |
| 2. altre | 81,50 | 4,61 | |
| b) Giallo d'uova : | | | |
| 1. liquido | 165,81 | 8,10 | |
| 2. congelato | 176,71 | 8,65 | |
| 3. essiccato | 367,79 | 18,58 | |

(a) Sono ammesse in questa sottovoce soltanto le uova di volatili da cortile che rispondono alle condizioni stabilite dalle autorità competenti delle Comunità europee.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1919/74 DELLA COMMISSIONE**del 23 luglio 1974****che fissa i prezzi limite e le imposte all'importazione per l'ovoalbumina e la lattoalbumina**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 170/67/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, che instaura un regime comune degli scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina e che abroga il regolamento n. 48/67/CEE⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1081/71⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, e l'articolo 5, paragrafo 5, secondo comma,

considerando che i prezzi limite e le imposte all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento n. 170/67/CEE devono essere fissati in anticipo di volta in volta per ogni periodo di tre mesi;

considerando che i prezzi limite e le imposte all'importazione per l'ovoalbumina e la lattoalbumina sono stati fissati da ultimo dal regolamento (CEE) n. 967/74⁽³⁾ per il periodo fino al 31 luglio 1974 e che è quindi necessario procedere alla nuova fissazione per il periodo 1° agosto — 31 ottobre 1974; che questa fissazione deve essere effettuata sulla base del prezzo limite e del prelievo applicabili alle uova in guscio per lo stesso periodo;

considerando che tale prezzo limite e tale prelievo sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1918/74

della Commissione, del 23 luglio 1974, che fissa i prezzi limite e i prelievi nel settore delle uova⁽⁴⁾;

considerando che i metodi di calcolo per i prezzi limite e le imposte all'importazione sono stati indicati dal regolamento n. 200/67/CEE⁽⁵⁾; che è necessario basarsi ugualmente su questi metodi di calcolo per fissare i prezzi limite e le imposte all'importazione per il prossimo periodo di tre mesi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le imposte all'importazione previste dall'articolo 2 ed i prezzi limite previsti dall'articolo 5 del regolamento n. 170/67/CEE per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

⁽¹⁾ GU n. 130 del 28. 6. 1967, pag. 2596/67.

⁽²⁾ GU n. L 116 del 28. 5. 1971, pag. 9.

⁽³⁾ GU n. L 110 del 24. 4. 1974, pag. 15.

⁽⁴⁾ Vedasi pagina 18 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁵⁾ GU n. 134 del 30. 6. 1967, pag. 2834/67.

ALLEGATO

Prezzi limite e imposte all'importazione per l'ovoalbumina e la lattoalbumina dal 1° agosto 1974 al 31 ottobre 1974

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Prezzi limite | Imposte all'importazione |
|--------------------------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | u.c./100 kg | u.c./100 kg |
| 35.02 | Albumine, albuminati e altri derivati delle albumine : A. Albumine : II. altre (diverse da quelle non atte o rese inadatte all'alimentazione umana) : a) Ovoalbumina e lattoalbumina : 1. essiccate (in fogli, scaglie, cristalli, polvere, ecc.) 2. altre | 350,34 47,00 | 16,12 2,18 |

REGOLAMENTO (CEE) N. 1920/74 DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 1974

che fissa i prezzi limite e i prelievi nel settore del pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 123/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati⁽²⁾, in particolare gli articoli 3 e 7, paragrafo 1,

considerando che all'importazione nella Comunità dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 123/67/CEE, è riscosso un prelievo fissato in anticipo per ciascun trimestre; che i prelievi sono stati fissati da ultimo dal regolamento (CEE) n. 968/74⁽³⁾ per il periodo fino al 31 luglio 1974 e che è quindi necessario procedere a una nuova fissazione per il periodo 1° agosto — 31 ottobre 1974;

considerando che il prelievo applicabile al pollame macellato si compone di due elementi;

considerando che il primo elemento deve essere pari alla differenza tra i prezzi della Comunità e quelli sul mercato mondiale della quantità di cereali da foraggio fissata nell'allegato I del regolamento n. 146/67/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1967, che determina le norme per il calcolo del prelievo e del prezzo limite applicabili nel settore del pollame⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1717/74⁽⁵⁾;

considerando che il prezzo della quantità di cereali da foraggio nella Comunità deve essere stabilito in conformità dell'articolo 2 del regolamento n. 146/67/CEE; che il prezzo della stessa quantità sul mercato mondiale deve essere stabilito in conformità dell'articolo 3 del medesimo regolamento;

considerando che il suddetto articolo 3 dispone che il prezzo di ciascun cereale da foraggio sul mercato mondiale è uguale alla media aritmetica dei prezzi cif stabiliti per il tale cereale; che i prezzi cif sono stabiliti per un periodo di 6 mesi precedente il trimestre in cui detto elemento viene calcolato; che questo periodo va dal 1° novembre 1973 al 30 aprile 1974;

considerando che il secondo elemento deve essere pari al 7 % della media dei prezzi limite valevoli per i quattro trimestri precedenti il 1° maggio di ciascun anno;

considerando che il prelievo applicabile ai pulcini deve essere calcolato secondo il metodo utilizzato per il prelievo applicabile al pollame macellato; che, tuttavia, la quantità di cereali da foraggio presa in considerazione deve essere quella fissata nell'allegato I del regolamento n. 146/67/CEE; che il secondo elemento deve essere uguale al 7 % della media dei prezzi limite applicabili ai pulcini;

considerando che il prelievo applicabile ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera d), del regolamento n. 123/67/CEE deve essere derivato dal prelievo del pollame macellato in funzione dei coefficienti fissati all'allegato del regolamento n. 199/67/CEE della Commissione, del 28 giugno 1967, che fissa i coefficienti per il calcolo dei prelievi applicabili ai prodotti derivati nel settore del pollame⁽⁶⁾, modificato da ultimo con il regolamento (CEE) n. 1776/74⁽⁷⁾;

considerando che per i prodotti delle voci 02.03, 15.01 B e 16.02 B I della tariffa doganale comune, per i quali l'aliquota dei dazi è stata consolidata in sede di GATT, i prelievi devono essere limitati agli importi risultanti da tale consolidamento;

considerando che per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 123/67/CEE i prezzi limite devono essere fissati in anticipo per ciascun trimestre; che i prezzi limite sono stati fissati da ultimo nel regolamento (CEE) n. 968/74 per il periodo fino al 31 luglio 1974 e che è necessario procedere a una nuova fissazione per il periodo 1° agosto — 31 ottobre 1974,

considerando che il prezzo limite applicabile al pollame macellato si compone di due elementi;

considerando che il primo importo deve essere pari al prezzo sul mercato mondiale della quantità di cereali da foraggio fissata nell'allegato II del regolamento n. 146/67/CEE;

considerando che il prezzo di tale quantità di cereali deve essere stabilito in conformità dell'articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 146/67/CEE;

considerando che il suddetto articolo 4 dispone che il prezzo di ciascun cereale sul mercato mondiale è uguale alla media aritmetica dei prezzi cif stabiliti per tale cereale; che i prezzi cif sono stabiliti per un periodo di 6 mesi precedente il trimestre in cui detto

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2301/67.

⁽²⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

⁽³⁾ GU n. L 110 del 24. 4. 1974, pag. 17.

⁽⁴⁾ GU n. L 125 del 26. 6. 1967, pag. 2470/67.

⁽⁵⁾ GU n. L 181 del 4. 7. 1974, pag. 3.

⁽⁶⁾ GU n. 134 del 30. 6. 1967, pag. 2831/67.

⁽⁷⁾ GU n. L 186 del 10. 7. 1974, pag. 16.

elemento viene calcolato; che questo periodo va dal 1° novembre 1973 al 30 aprile 1974;

considerando che il secondo importo corrispondente agli altri costi di alimentazione ed alle spese generali di produzione e di commercializzazione è fissato nell'allegato II del regolamento n. 146/67/CEE;

considerando che il prezzo limite per i pulcini deve essere calcolato secondo il metodo utilizzato per il calcolo del prezzo limite del pollame macellato; che tuttavia, il prezzo della quantità di cereali da foraggio deve essere quello della quantità fissata nell'allegato II del regolamento n. 146/67/CEE; che l'importo forfetario deve essere quello fissato nello stesso allegato;

considerando che i prezzi limite per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera d), del regolamento n. 123/67/CEE devono essere derivati dal prezzo limite del pollame macellato in funzione dei coefficienti fissati per questi prodotti a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, dello stesso regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I prelievi previsti dall'articolo 3 e i prezzi limite previsti dall'articolo 7 del regolamento n. 123/67/CEE per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, dello stesso regolamento sono fissati nell'allegato.

2. I prelievi per i prodotti delle voci 02.03, 15.01 B e 16.02 B I della tariffa doganale comune, per i quali l'aliquota dei dazi è stata consolidata in sede di GATT sono tuttavia limitati all'importo risultante da tale consolidamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

ALLEGATO

Prezzi limite e prelievi per il pollame dal 1° agosto 1974 al 31 ottobre 1974

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Prezzi limite | Prelievi |
|--------------------------------------|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | u.c./100 unità | u.c./100 unità |
| 01.05 | Volatili vivi da cortile : A. di peso unitario non superiore a 185 g, denominati « pulcini » B. altri : I. Galli, galline e polli II. Anatre III. Oche IV. Tacchini V. Faraone | 19,12 64,11 73,89 75,93 81,34 107,73 | 1,02 3,68 3,77 3,63 4,32 6,29 |
| | | u.c./100 kg | u.c./100 kg |
| 02.02 | Volatili morti da cortile e loro frattaglie commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati : A. Volatili, interi : I. Galli, galline e polli : a) presentati spennati, senza intestini, con la testa e le zampe detti « polli 83 % » b) presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma con il cuore, il fegato e il ventriglio, detti « polli 70 % » c) presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio, detti « polli 65 % » II. Anatre : a) presentate spennate, dissanguate, non svuotate o senza intestini, con la testa e le zampe, dette « anatre 85 % » b) presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con il cuore, il fegato e il ventriglio, dette « anatre 70 % » c) presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio, dette « anatre 63 % » III. Oche : a) presentate spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe, dette « oche 82 % » b) presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore e il ventriglio, dette « oche 75 % » IV. Tacchini V. Faraone | 80,56 91,59 99,80 86,93 105,56 117,29 108,47 98,58 116,20 153,90 | 4,43 5,25 5,66 4,44 5,39 5,99 5,18 4,26 6,17 8,98 |

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Prezzi limite | Prelievi |
|--------------------------------------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | u.c./100 kg | u.c./100 kg |
| 02.02 (segue) | B. Parti di volatili (diverse dalle frattaglie) : I. disossate II. non disossate : a) Metà o quarti : 1. di galli, galline e polli 2. di anatre 3. di oche 4. di tacchini 5. di faraone b) Ali intere, anche senza la punta c) Dorsi ; colli, dorsi con colli ; codrioni ; punte di ali d) Petti e pezzi di petti : 1. di oche 2. di tacchini 3. di altri volatili e) Cosce e pezzi di cosce : 1. di oche 2. di tacchini : aa) Fusi (coscette) e pezzi di fusi bb) altre 3. di altri volatili f) altre C. Frattaglie | 226,34 109,78 129,02 108,44 127,82 169,29 73,56 50,93 147,87 191,73 151,12 142,94 104,58 180,11 141,96 226,34 50,93 | 12,02 6,23 6,59 4,69 6,79 9,88 3,91 2,70 6,39 10,18 8,66 6,18 5,55 9,56 8,14 12,02 2,70 |
| 02.03 | Fegati di volatili, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia : A. Fegati grassi di oca o di anatra B. altri | 1084,70 130,15 | 51,80 6,91 |
| 02.05 | Lardo, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), grasso di maiale e grasso di volatili non pressati né fusi, né estratti con solventi, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati : C. Grasso di volatili | 113,17 | 6,01 |
| 15.01 | Strutto, altri grassi di maiale e grassi di volatili, pressati, fusi od estratti a mezzo di solventi : B. Grasso di volatili | 135,80 | 7,21 |
| 16.02 | Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie : B. altre : I. di volatili : a) contenenti, in peso, 57 % o più di carni di volatili (a) b) contenenti, in peso, 25 % o più e meno del 57 % di carne di volatili (a) c) altre | 248,97 135,80 79,22 | 13,22 7,21 4,21 |

(a) Per la determinazione delle percentuali di carni di volatili, il peso delle ossa non è preso in considerazione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1921/74 DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 1974

relativo all'apertura di una gara per il prelievo all'esportazione di riso semigreggio a grani lunghi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2737/73 del Consiglio, dell'8 ottobre 1973, che definisce le norme generali da applicare nel settore dei cereali in caso di perturbazione⁽³⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che, per tener conto della situazione attuale del mercato del riso, è opportuno indire una gara per il prelievo all'esportazione, per il riso semigreggio a grani lunghi, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 2737/73; considerando che le modalità di applicazione della procedura di gara per la fissazione del prelievo all'esportazione sono state adottate dal regolamento (CEE) n. 3197/73 della Commissione, del 23 novembre 1973, che stabilisce le modalità di applicazione concernente la messa in aggiudicazione del prelievo all'esportazione nel settore del riso⁽⁴⁾;

considerando che lo scopo della gara può essere perseguito solo a condizione che l'aggiudicatario soddisfi tutti gli impegni sottoscritti al momento del deposito dell'offerta; che tra detti impegni figura l'obbligo di depositare una richiesta di titolo d'esportazione; che la cauzione di gara da costituirsi al momento della presentazione dell'offerta deve assicurare il rispetto di tale obbligo; che ne deriva che detta cauzione non è svincolata nel caso in cui tale domanda non sia stata presentata;

considerando che il buono svolgimento di una procedura di gara del prelievo all'esportazione dev'essere assicurato; che a tal fine è opportuno stabilire un quantitativo minimo così come il termine e la forma di trasmissione delle offerte depositate presso i servizi competenti,

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È indetta una gara per il prelievo all'esportazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, primo trattino del regolamento (CEE) n. 2737/73 del Consiglio.

⁽¹⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

⁽³⁾ GU n. L 282 del 9. 10. 1973, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU n. L 326 del 27. 11. 1973, pag. 10.

2. La gara verte sul riso semigreggio a grani lunghi.

3. La gara è aperta fino al 18 ottobre 1974. Durante la sua durata si procede a delle gare settimanali per le quali le date di deposito delle offerte sono determinate nel bando di gara.

4. In deroga all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3197/73, il termine da rispettare tra la pubblicazione del bando di gara e la prima data fissata per il deposito delle offerte è di 10 giorni.

Articolo 2

Un'offerta è valida solo se si riferisce ad almeno 20 tonnellate.

Articolo 3

Il titolo d'esportazione non è rilasciato e di conseguenza la cauzione costituita in conformità alle disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3197/73 viene incamerata quando l'impegno di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), di tale regolamento non è stato rispettato.

Articolo 4

1. Se l'obbligo di esportare non è stato assolto, la cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3197/73 viene incamerata per una quantità eguale alla differenza tra

a) 93 % della quantità netta indicata nel titolo di esportazione, e

b) la quantità netta effettivamente esportata.

2. Tuttavia, se tale quantità esportata ammonta a meno del 7 % delle quantità indicate nel titolo, la cauzione viene incamerata per la totalità.

3. Su richiesta del titolare del certificato, gli Stati membri possono svincolare la cauzione in forma frazionata al prorata delle quantità di prodotti per le quali la prova d'esportazione di cui all'articolo 7, para-

grafo 1 del regolamento (CEE) n. 3197/73 è stata esibita sempre che sia stata esportata.

Articolo 5

Le offerte depositate devono pervenire per il tramite degli Stati membri alla Commissione al più tardi un'ora e mezza dopo il termine del periodo per il deposito settimanale delle offerte come previsto nel bando di gara. Esse devono essere trasmesse conformemente allo schema che figura in allegato.

In caso di mancanza d'offerte, gli Stati membri ne informano la Commissione nello stesso termine di cui all'alinea precedente.

Articolo 6

Durante il periodo in cui in Italia è applicata l'ora legale, le ore limite stabilite per il deposito delle offerte sono ritardate in questo Stato membro di un'ora. Nel periodo durante il quale in Irlanda e nel Regno Unito non è applicata l'ora detta « estiva », le ore limite stabilite per il deposito delle offerte s'intendono, in tali Stati membri, anticipate di un'ora.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

ALLEGATO

Gara settimanale prelievo all'esportazione riso semigreggio a grani lunghi

Bando di gara pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.

Termine limite per la presentazione delle offerte (data/ora)

| 1 | 2 | 3 |
|-----------------------------|------------------------|--|
| Numerazione degli offerenti | Quantità in tonnellate | Importo prelievo all'esportazione in moneta nazionale/tonnellata |
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| ecc. | | |

REGOLAMENTO (CEE) N. 1922/74 DELLA COMMISSIONE**del 23 luglio 1974****che fissa gli importi compensativi applicabili ai prodotti del settore delle carni suine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica (1), firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972, modificato con decisione del 1° gennaio 1973 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 234/73 del Consiglio, del 31 gennaio 1973, che determina le regole generali del regime degli importi compensativi nel settore delle carni suine (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 2879/73 (4), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando che gli importi compensativi applicabili ai prodotti del settore delle carni suine fino al 31 luglio 1974 sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2056/73 della Commissione, del 27 luglio 1973 (5), modificato dal regolamento (CEE) n. 2787/73 (6);

considerando che gli importi compensativi applicabili ai suini macellati a decorrere dal 1° agosto 1974 dovranno essere calcolati, sulla base degli importi fissati per tali prodotti nel regolamento (CEE) n. 234/73, in funzione della variazione degli importi compensativi applicabili per la quantità di cereali da foraggio necessaria per produrre un chilogrammo di carne suina nella Comunità;

considerando che gli importi compensativi applicabili nello stesso periodo ai prodotti diversi dai suini macel-

lati devono essere derivati dall'importo compensativo applicabile ai suini macellati per mezzo di coefficienti che esprimono il rapporto di cui all'articolo 10, paragrafi 1 e 2, lettera a), del regolamento n. 121/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1652/73 (8);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi compensativi applicabili dal 1° agosto 1974 al 31 luglio 1975 per i prodotti del settore delle carni suine negli scambi tra la Comunità nella sua composizione originaria e i nuovi Stati membri e tra questi ultimi e i paesi terzi sono fissati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

(1) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.

(2) GU n. L 2 dell'1. 1. 1973, pag. 1.

(3) GU n. L 29 dell'1. 2. 1973, pag. 1.

(4) GU n. L 297 del 25. 10. 1973, pag. 3.

(5) GU n. L 208 del 28. 7. 1973, pag. 63.

(6) GU n. L 286 del 13. 10. 1973, pag. 17.

(7) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2283/67.

(8) GU n. L 166 del 23. 6. 1973, pag. 1.

ALLEGATO (1)

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione dei prodotti | Importi compensativi | |
|--------------------------------------|---|--|--|
| | | Regno Unito | Irlanda |
| | | — u.c./100 kg — | |
| 01.03 | Animali vivi della specie suina : A. delle specie domestiche : II. altri : a) Scrofe di un peso minimo di 160 kg e che hanno figliato almeno una volta b) non nominati | 6,00 7,05 | 2,39 2,81 |
| 02.01 | Carni e frattaglie, commestibili, degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate : A. Carni : III. della specie suina : a) domestica : 1. in carcasce o mezzene, anche senza testa c/o zampe e/o sugna 2. Prosciutti, anche in parti, non disossati 3. Spalle, anche in parti, non disossate 4. Lombate, anche in parti, non disossate 5. Pancette (ventresche), anche in parti 6. altre : aa) disossate e congelate bb) non nominate B. Frattaglie : II. altre : c) della specie suina domestica : 1. Teste, anche in parti ; gole 2. Zampe ; code 3. Rognoni 4. Fegati 5. Cuori ; lingue ; polmoni 6. Fegati, cuori, lingue e polmoni, con trachee ed esofagi, il tutto assieme 7. altre | 9,17 13,57 10,64 14,12 7,61 14,12 14,12 2,93 0,83 9,63 11,10 5,50 8,07 8,07 | 3,65 5,40 4,23 5,62 3,03 5,62 5,62 1,17 0,33 3,83 4,42 2,19 3,21 3,21 |
| 02.05 | Lardo, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), grasso di maiale e grasso di volatili non pressati né fusi, né estratti con solventi, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati : A. Lardo : I. fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia II. secco o affumicato B. Grasso di maiale | 3,67 4,31 2,20 | 1,46 1,72 0,88 |

(1) In caso di applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 234/73 del Consiglio che determina le regole generali del regime degli importi compensativi nel settore delle carni suine la percezione o la concessione degli importi compensativi fissati in questo allegato sono limitate agli importi fissati dalla Commissione in virtù dell'articolo 3 sopraccitato.

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione dei prodotti | Importi compensativi | |
|--------------------------------------|---|----------------------|---------|
| | | Regno Unito | Irlanda |
| | | — u.c./100 kg — | |
| 02.06 | Carni e frattaglie, commestibili, di qualsiasi specie (esclusi i fegati di volatili), salate o in salamoia, secche o affumicate : | | |
| | B. della specie suina domestica : | | |
| | I. Carni : | | |
| | a) salate o in salamoia : | | |
| | 1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna | 9,17 | 3,65 |
| | 2. mezzene bacon, 3/4 anteriori, 3/4 posteriori e parti centrali : | 11,92 | 4,75 |
| | aa) mezzene bacon | 11,92 | 4,75 |
| | bb) 3/4 anteriori | 13,11 | 5,22 |
| | cc) 3/4 posteriori o parti centrali | 13,57 | 5,40 |
| | 3. Prosciutti, anche in parti, non disossati | 10,64 | 4,23 |
| | 4. Spalle, anche in parti, non disossate | 14,12 | 5,62 |
| | 5. Lombate, anche in parti, non disossate | 7,61 | 3,03 |
| | 6. Pancette (ventresche), anche in parti | 14,12 | 5,62 |
| | 7. altre | | |
| | b) secche o affumicate : | | |
| | 1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna | 13,11 | 5,22 |
| | 2. mezzene bacon, 3/4 anteriori, 3/4 posteriori e parti centrali : | | |
| | aa) mezzene bacon | 13,11 | 5,22 |
| | bb) 3/4 anteriori | 13,11 | 5,22 |
| | cc) 3/4 posteriori o parti centrali | 14,40 | 5,73 |
| | 3. Prosciutti, anche in parti, non disossati : | | |
| | aa) leggermente secchi o leggermente affumicati | 17,42 | 6,94 |
| | bb) altri | 24,67 | 9,82 |
| | 4. Spalle, anche in parti, non disossate : | | |
| | aa) leggermente secche o leggermente affumicate | 12,20 | 4,85 |
| | bb) altre | 19,35 | 7,70 |
| | 5. Lombate, anche in parti, non disossate : | | |
| | aa) leggermente secche o leggermente affumicate | 18,34 | 7,30 |
| | bb) altre | 24,39 | 9,71 |
| | 6. Pancette (ventresche), anche in parti : | | |
| | aa) leggermente secche o leggermente affumicate | 8,71 | 3,47 |
| | bb) altre | 12,65 | 5,04 |
| | 7. altre : | | |
| | aa) leggermente secche o leggermente affumicate | 18,34 | 7,30 |
| | bb) non nominate | 24,67 | 9,82 |
| | II. Frattaglie : | | |
| | a) Teste, anche in parti ; gole | 2,93 | 1,17 |
| | b) Zampe ; code | 0,83 | 0,33 |
| | c) Rognoni | 9,63 | 3,83 |
| | d) Fegati | 11,10 | 4,42 |
| | e) Cuori ; lingue ; polmoni | 5,50 | 2,19 |
| | f) Fegati, cuori, lingue e polmoni, con trachee ed esofagi, il tutto assieme | 8,07 | 3,21 |
| | g) altre | 8,07 | 3,21 |

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione dei prodotti | Importi compensativi | |
|--------------------------------------|---|----------------------|---------|
| | | Regno Unito | Irlanda |
| | | — u.c./100 kg — | |
| 15.01 | Strutto, altri grassi di maiale e grassi di volatili, pressati, fusi od estratti a mezzo di solventi : | | |
| | A. Strutto ed altri grassi di maiale : | | |
| | I. destinati a usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (a) | 2,93 | 1,17 |
| | II. altri | 2,93 | 1,17 |
| 16.01 | Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue : | | |
| | A. di fegato | 13,39 | 5,33 |
| | B. altri (b) : | | |
| | I. salsicce e salami, stagionati anche da spalmare, non cotti | 21,82 | 8,69 |
| | II. non nominati | 15,41 | 6,13 |
| 16.02 | Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie : | | |
| | A. di fegato : | | |
| | II. altre | 12,29 | 4,89 |
| | B. altre : | | |
| | III. non nominate : | | |
| | a) contenenti carni o frattaglie della specie suina domestica e contenenti in peso : | | |
| | 1. 80 % o più di carni e/o frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine : | | |
| | aa) Prosciutti, filetti e lombate, anche in parti | 23,11 | 9,20 |
| | bb) Spalle, anche in parti | 19,26 | 7,67 |
| | cc) altre | 13,11 | 5,22 |
| | 2. 40 % o più e meno dell'80 % di carni e/o frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo ed i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine | 10,91 | 4,34 |
| | 3. meno del 40 % di carne e/o frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo ed i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine | 6,42 | 2,56 |

(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

(b) L'importo compensativo applicabile alle salsicce, presentate in recipienti contenenti anche un liquido di conservazione, è riscosso o concesso sul peso netto, senza tener conto del detto liquido.

Nota : Per i prodotti delle sottovoci 02.01 B II c), 15.01 A I, 16.01 A, 16.02 A II, della tariffa doganale comune per i quali il dazio è stato consolidato in seno al GATT, gli importi compensativi sono limitati all'importo derivante da tale consolidamento.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1923/74 DELLA COMMISSIONE**del 23 luglio 1974****che modifica il prelievo speciale all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1602/74 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 608/72 del Consiglio, del 23 marzo 1972, che stabilisce le norme d'applicazione valide nel settore dello zucchero in caso di aumento notevole dei prezzi sul mercato mondiale ⁽³⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2,

considerando che il prelievo speciale all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio è stato fissato con regolamento (CEE) n. 1791/74 ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1910/74 ⁽⁵⁾;

considerando che l'applicazione delle regole, dei criteri e delle modalità, richiamati nel regolamento

(CEE) n. 1791/74 ai dati di cui la Commissione è ora a conoscenza, induce a modificare il prelievo speciale all'esportazione, attualmente vigenti, come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il prelievo speciale all'esportazione di zucchero, di cui all'articolo 16, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 1009/67/CEE, fissato nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1791/74, modificato, è modificato conformemente agli importi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 luglio 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1974.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 172 del 27. 6. 1974, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 75 del 28. 3. 1972, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 187 dell'11. 7. 1974, pag. 23.

⁽⁵⁾ GU n. L 201 del 23. 7. 1974, pag. 23.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 23 luglio 1974 che modifica il prelievo speciale all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(u.c./100 kg)

| N. della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Importo del prelievo speciale all'esportazione |
|----------------------------------|---|--|
| 17.01 | Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido : A. denaturati : I. zuccheri bianchi II. zuccheri greggi B. non denaturati : I. zuccheri bianchi ex II. zuccheri greggi, esclusi gli zuccheri canditi | 29,50 29,50 (1) 29,50 29,50 (1) |

(1) Il presente importo si applica allo zucchero greggio avente una resa del 92%. Se la resa dello zucchero greggio esportato si discosta dal 92%, l'importo del prelievo applicabile viene calcolato conformemente al disposto dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1076/72.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 15 luglio 1974

che modifica le direttive 64/432/CEE, 64/433/CEE, 71/118/CEE, 72/461/CEE e 72/462/CEE per quanto riguarda il periodo di validità delle procedure del comitato veterinario permanente

(74/387/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che il comitato veterinario permanente, istituito con decisione del Consiglio del 15 ottobre 1968⁽¹⁾, esprime il suo parere secondo procedure la cui validità è limitata a un periodo di 18 mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata per la prima volta trasmessa una domanda di parere;

considerando che la prima domanda di parere è stata sottoposta al comitato il 22 dicembre 1972; che il periodo di tempo trascorso non è stato sufficiente per esprimere un giudizio definitivo e che occorre quindi prorogare soltanto temporaneamente il periodo di validità delle suddette procedure,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Nei seguenti articoli le parole « diciotto mesi » sono sostituite dalle parole « trenta mesi »:

⁽¹⁾ GU n. L 255 del 18. 10. 1968, pag. 23.

— articolo 14 della direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina⁽²⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 73/150/CEE⁽³⁾;

— articolo 9 ter della direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche⁽⁴⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione⁽⁵⁾ e dalla decisione del Consiglio delle Comunità europee del 1° gennaio 1973 portante adattamento degli atti relativi all'adesione di nuovi Stati membri alle Comunità europee⁽⁶⁾;

— articolo 13 della direttiva 71/118/CEE del Consiglio, del 15 febbraio 1971, relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile⁽⁷⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione e dalla decisione del Consiglio delle Comunità europee del 1° gennaio 1973 recante adattamento degli atti relativi all'adesione di nuovi Stati membri alle Comunità europee;

— articolo 10 della direttiva 72/461/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi di

⁽²⁾ GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64.

⁽³⁾ GU n. L 172 del 28. 6. 1973, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 2012/64.

⁽⁵⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

⁽⁶⁾ GU n. L 2 del 1° 1. 1973, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 55 dell'8. 3. 1971, pag. 23.

polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 73/358/CEE⁽²⁾;

- articolo 31 della direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza da paesi terzi⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 73/358/CEE.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 15 luglio 1974.

Per il Consiglio

Il Presidente

Christian BONNET

⁽¹⁾ GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 326 del 27. 11. 1973, pag. 17.

⁽³⁾ GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 15 luglio 1974

che modifica la decisione 73/88/CEE per quanto riguarda il periodo di validità delle procedure del comitato veterinario permanente

(74/388/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che il comitato veterinario permanente, istituito con decisione del Consiglio del 15 ottobre 1968⁽¹⁾, esprime il suo parere secondo procedure la cui validità è limitata a un periodo di 18 mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata per la prima volta trasmessa una domanda di parere;

considerando che la prima domanda di parere è stata sottoposta a tale comitato il 22 dicembre 1972; che il periodo di tempo trascorso non è stato sufficiente per esprimere un giudizio definitivo e che occorre quindi prorogare soltanto temporaneamente il periodo di validità delle suddette procedure,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 8 della decisione 73/88/CEE del Consiglio, del 26 marzo 1973, relativa a un'azione volta a proteggere il patrimonio zootecnico delle Comunità contro taluni virus aftosi⁽²⁾, le parole « diciotto mesi » sono sostituite dalle parole « trenta mesi ».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 15 luglio 1974.

Per il Consiglio

Il Presidente

Christian BONNET

⁽¹⁾ GU n. L 255 del 18. 10. 1968, pag. 23.

⁽²⁾ GU n. L 106 del 20. 4. 1973, pag. 26.

BANDI DI GARA PER APPALTI DI LAVORI PUBBLICI

(Pubblicazione dei bandi di gara per appalti e concessioni di lavori pubblici conformemente alla direttiva del Consiglio n. 71/305/CEE, del 26 luglio 1971, completata dalla direttiva del Consiglio n. 72/277/CEE, del 26 luglio 1972)

MODELLI DI BANDI DI GARA**A. Procedure aperte**

1. Denominazione e indirizzo del servizio che aggiudica l'appalto (articolo 16 e)⁽¹⁾:
2. Procedura di aggiudicazione prescelta (articolo 16 b):
3. a) Luogo di esecuzione (articolo 16 c):
 - b) Natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell'opera (articolo 16 c):
 - c) Se l'appalto è diviso in lotti, l'ordine di grandezza dei diversi lotti e la possibilità di presentare offerte per uno, per più o per tutti i lotti (articolo 16 c):
 - d) Indicazioni relative all'oggetto del contratto quando comporti anche l'elaborazione di progetti (articolo 16 c).
4. Termine di esecuzione eventualmente stabilito (articolo 16 d):
5. a) Nome e indirizzo del servizio presso il quale possono essere chiesti il capitolato d'oneri e i documenti complementari (articolo 16 f):
 - b) Data limite per presentare tale domanda (articolo 16 f):
 - c) (eventualmente) Importo e modalità di versamento della somma necessaria per ottenere tali documenti (articolo 16 f):
6. a) Data limite per la ricezione delle offerte (articolo 16 g):
 - b) Indirizzo al quale devono essere trasmesse (articolo 16 g):
 - c) Lingua o lingue nelle quali devono essere redatte le offerte (articolo 16 g):
7. a) Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte (articolo 16 h):
 - b) Data, ora e luogo dell'apertura (articolo 16 h):
8. (eventualmente) Cauzioni e garanzie richieste (articolo 16 i):
9. Modalità essenziali di finanziamento o di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia (articolo 16 j):
10. (eventualmente) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori al quale sarà stato aggiudicato l'appalto (articolo 16 k):
11. Condizioni minime di carattere economico e tecnico cui l'imprenditore deve assolvere (articolo 16 l):
12. Periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato dalla propria offerta (articolo 16 m):
13. Criteri che saranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto. I criteri diversi dal prezzo più basso sono menzionati quando non figurano nel capitolato d'oneri (articolo 29):
14. Altre indicazioni.
15. Data di spedizione del bando (articolo 16 a):

⁽¹⁾ Gli articoli citati tra parentesi rinviano alla direttiva del Consiglio n. 71/305/CEE del 26 luglio 1971 (GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 5).

B. Procedure ristrette

1. Denominazione e indirizzo del servizio che aggiudica l'appalto (articolo 17 a)⁽¹⁾:
2. Procedura di aggiudicazione prescelta (articolo 17 a):
3. a) Luogo di esecuzione (articolo 17 a):
 - b) Natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell'opera (articolo 17 a):
 - c) Se l'appalto è diviso in lotti, l'ordine di grandezza dei diversi lotti e la possibilità di presentare offerte per uno, per più o per tutti i lotti (articolo 17 a):
 - d) Indicazioni relative all'oggetto del contratto quando comporti anche l'elaborazione di progetti (articolo 17 a):
4. Termine di esecuzione eventualmente stabilito (articolo 17 a):
5. (eventualmente) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori al quale sarà stato aggiudicato l'appalto (articolo 17 a):
6. a) Data limite per la ricezione delle domande di partecipazione (articolo 17 b):
 - b) Indirizzo al quale esse devono essere trasmesse (articolo 17 b):
 - c) Lingua o lingue nelle quali esse debbono essere redatte (articolo 17 b):
7. Data limite di spedizione degli inviti a presentare le offerte (articolo 17 c):
8. Indicazioni riguardanti la situazione propria dell'imprenditore, nonché le condizioni minime di carattere economico e tecnico cui questi deve assolvere (articolo 17 d):
9. Criteri di attribuzione dell'appalto se non figurano nell'invito a presentare le offerte (articolo 18 d):
10. Altre indicazioni:
11. Data di spedizione del bando (articolo 17 a):

⁽¹⁾ Gli articoli citati tra parentesi rinviano alla direttiva del Consiglio n. 71/305/CEE del 26 luglio 1971 (GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 5).

Procedura aperta

1. Stadtverwaltung Trier, D-5500 Trier, Augustinerhof.
2. Gara pubblica di appalto conformemente al «Verdingungsordnung für Bauleistungen — Teil A» (VOB/A 1 73).
3. a) L 143/144, da Trier-Olewig a Tarforst.
b) Lavori stradali, ampliamento della L 143/144.
Sgombero del tracciato 12 000 m² circa.
Abbattimento di 800 alberi circa.
Sbancamento di terra vegetale 14 000 m³ circa.
Sbancamento di terra 2.23 — 2.26 : 185 000 m³ circa.
Sbancamento di terra 2.27 : 55 000 m³ circa.
Sbancamento di terra 2.28 : 25 000 m³ circa.
Condotte di drenaggio : 2 500 m circa.
Condotte di eduazione delle acque realizzate con tubi di cemento armato Ø 300 — 1 000, con relativi pozzetti di ispezione e di scarico, 2 000 m circa.
Strato non gelivo : 14 500 m³ circa.
Strato portante bituminoso di vario spessore : 27 600 m² circa.
Strato di legante 25 000 m² circa, spessore 8,5 cm.
Strati di usura in conglomerato bituminoso fine, spessore 3,4 + 2,5 cm, 27 000 m² circa.
Bordura a ciglio verticale e a cunetta 2 000 m circa.
Muri di spalla ad angolo 240 m³ circa.
Altri lavori inerenti alle reti di alimentazione di gas e di acqua, posa di cavi, lavori in cemento armato per canale interurbano di alimentazione.
Lavori di canalizzazione mista
— Settore di Geißbach
Canale in tubi di cemento armato Ø 300 mm : 435 m.
Canale in tubi di cemento armato Ø 400 mm : 105 m.
Canale in tubi di cemento armato con relativi pozzetti e lavori accessori : 540 m.
Scavo delle fosse di canalizzazione fino a 4 m di profondità : 1 650 m³ circa.
— Settore ponte L 144 fino alla circonvallazione Uni :
Canale in tubi di cemento armato Ø 500 mm : 240 m.
Canale in tubi di cemento armato Ø 600 mm : 220 m.
Canale in tubi di cemento armato Ø 700 mm : 110 m.
Canale in tubi di cemento armato Ø 900 mm : 230 m.
Canale in tubi di cemento armato Ø 1 200 mm : 50 m.
Canale in tubi di cemento armato Ø 1 400 mm : 90 m.
Canale in tubi di cemento armato con relativi pozzetti e lavori accessori : 940 m.
Scavo delle fosse di canalizzazione fino alla profondità di 6 m : 7 240 m³ circa.
c) Lotto unico.
d)
4. Inizio dei lavori : 1^o ottobre 1974 ; termine dei lavori : 31 dicembre 1976.
5. a) Stadtverwaltung Trier — Bauverwaltungsamt — D-5500 Trier, Augustinerhof, Verwaltungsgebäude I, Zimmer 204.
b) A decorrere dal 18 luglio 1974.
c) 150 DM per una duplice copia da versare a favore della « Stadtkasse » di Trier (conto n. 900001 presso la Stadtparkasse di Trier).
6. a) 23 agosto 1974, ore 10.
b) Cfr. punto 5 a).
c) Lingua tedesca.
7. a) Offerenti e loro mandatari.
b) Cfr. punti 6 a) e b).
8. Si accettano esclusivamente cauzioni di una società assicuratrice di crediti o di un istituto di credito autorizzati nella Repubblica federale tedesca.
9. Acconti e saldo a norma del «Verdingungsordnung für Bauleistungen — Teil B» (VOB/B 1973) e delle condizioni contrattuali aggiuntive della città di Trier.
10. Impresa o consorzio di imprese, presupposto : iscrizione all'albo professionale.
11. — Fatturato del candidato nell'ultimo triennio.
— Numero dei prestatori d'opera, ripartiti per categorie professionali, occupati in media all'anno nell'ultimo triennio.
— Attrezzatura tecnica disponibile per l'esecuzione dei lavori da appaltare.
— Iscrizione all'albo professionale alla sede o al domicilio del candidato.
12. 8 settimane a decorrere dall'apertura delle offerte.
13. A norma dell'articolo 25 del «VOB/A», edizione 1973, viene dichiarata deliberataria l'offerta che appare più vantaggiosa sotto ogni punto di vista tecnico ed economico.
14. Informazioni e visione del progetto presso il «Tiefbauamt» della città di Trier, 5500 Trier, Augustinerhof, Abt. Straßen- und Brückenneubau. Un sopralluogo del tracciato è possibile, separatamente per ogni candidato, previo appuntamento telefonico con il Tiefbauamt di Trier (tel. 0651/718 402).
15. 16 luglio 1974.

Procedura aperta

1. Straßen-Neubauamt Kempten, D-8960 Kempten, Pfeilergraben 14. 733 500 00) della «Stadtparkasse Kempten». L'importo non sarà rimborsato.
2. Gara pubblica di appalto.
3. a) Fra Geisenried e Altdorf compresi i dintorni di Altdorf.
b) Costruzione della strada federale 12, lotto 3b.
I lavori comprendono:
100 000 m³ asportazione e riporto di terra vegetale;
90 000 m³ asportazione e riporto di terra;
800 000 m³ asportazione terreni dai lati per costruzione di massicciate;
85 000 m³ di strato non gelivo;
110 000 m² strato portante bituminoso spessore 16 cm;
105 000 m² calcestruzzo asfaltico spessore 4 cm;
3 000 m² lavori di selciato;
6 000 m condotte di drenaggio;
1 ponte (sottopassaggio di una strada comunale, larghezza fra i pilastri 8,26 m);
4 sottopassi per corsi d'acqua in elementi d'acciaio, lunghezza media 40 m;
3 passaggi per bestiame, con elementi prefabbricati in cemento armato 4,0 m × 3,5 m, lunghezza media 40 m.
c)
d)
4. Data prevista per l'ultimazione dei lavori: 15 novembre 1976.
5. a) Cfr. punto 1.
b) 22 luglio 1974.
c) Su presentazione della ricevuta di versamento della somma di 80 DM sul conto n. 16 949 (BLZ
6. a) 22 agosto 1974, ore 11.
b) Cfr. punto 1.
c) Lingua tedesca.
7. a) Offerenti e loro mandatari.
b) Cfr. punti 6 a) e 6 b).
8. È richiesta una cauzione pari al 3 % dell'importo dell'appalto, in contanti o sotto forma di fideiussione; si accettano esclusivamente garanzie di una società assicuratrice di crediti o di un istituto di credito autorizzati nella Repubblica federale tedesca.
9. Acconti e saldo in conformità del VOB/B in connessione al punto 13 del ZVStra.
- 10.
11. Per l'appalto verranno presi in considerazione unicamente candidati che abbiano eseguito negli ultimi tre anni lavori similari di pari difficoltà tecnica; i relativi documenti devono essere allegati all'offerta.
12. 20 settembre 1974.
13. A norma del § 25 VOB/A viene prescelta l'offerta più accettabile sotto il profilo tecnico ed economico.
- 14.
15. 15 luglio 1974.

Procedura ristretta

1. Coventry City Council, Agent: Harry Noble, Dip TP, ARIBA, MRTPI, City Architect and Planning Officer, Department of Architecture and Planning, Tower Block, Much Park Street, Coventry.
 - b) Cfr. punto 1. Riferimento SS/AR/7074.
 - c) Lingua inglese.
2. Criteri speciali di aggiudicazione.
3. a) Il terreno, in tre diversi appezzamenti adiacenti, è circondato da strade che permettono un facile accesso in una zona suburbana. Superficie di circa 1,32 ha.
 - b) Municipal Housing Scheme, Youdley Street.
Costruzione dei seguenti edifici:
32 case di abitazione a due piani con sistema tradizionale razionalizzato (Midland Housing Consortium).
21 case di abitazione a tre piani in costruzione tradizionale in mattoni.
39 autorimesse in costruzione tradizionale in mattoni, nonché lavori connessi.
Il costo dei lavori è preventivato in £ 450 000 — 500 000.
 - c)
 - d)
- 4.
5. Da decidersi prima dell'aggiudicazione.
6. a) 5 agosto 1974.
 - b) Cfr. punto 1. Riferimento SS/AR/7074.
 - c) Lingua inglese.
7. 16 agosto 1974.
8. Nel presentare le loro offerte, gli imprenditori dovranno trasmettere un certificato bancario relativo alla loro capacità economica e finanziaria per l'esecuzione dei lavori in caso di aggiudicazione dell'appalto; un elenco dei lavori realizzati negli ultimi cinque anni, inclusi i lavori principali in fase di realizzazione, nonché se del caso attestati di esecuzione a regola d'arte, dei lavori principali, accompagnati preferibilmente da disegni e/o fotografie.
9. Costo e tempo di esecuzione.
10. — I lavori saranno eseguiti sotto la direzione di Viner Barnwell Hatwood, «Chartered Architects», 105 New Union St. Coventry.
— Il contratto si baserà sulla «Joint Contracts Tribunal Standard Form of Building Contract» (ultima edizione emendata della Local Authorities with quantities) con modifiche relative alle oscillazioni dei prezzi.
— Termine ultimo: 30 settembre 1974.
11. 12 luglio 1974.

Procedura ristretta

1. Coventry City Council, Agent: Harry Noble DipTP, ARIBA, MRTPI, City Architect and Planning Officer, Department of Architecture and Planning, Tower Block, Much Park Street, Coventry, England.
 - b) Cfr. punto 1, riferimento SS/AR/7107.
 - c) Lingua inglese.
2. Criteri speciali di aggiudicazione.
3. a) Il sito è circondato da strade che permettono un facile accesso in una zona suburbana. Superficie di circa 1,78 ha.
 - b) Municipal Housing Scheme, Dunsmore Avenue.
Costruzione dei seguenti edifici:
66 case di abitazione a due piani con sistema tradizionale razionalizzato (Midland Housing Consortium).
27 case di abitazione a tre piani in costruzione tradizionale in mattoni.
64 autorimesse in costruzione tradizionale in mattoni, nonché lavori connessi.
Il costo dei lavori è preventivo in £ 750 000 — 800 000.
 - c)
 - d)
- 4.
5. Da decidersi prima dell'aggiudicazione.
6. a) 5 agosto 1974.
7. 12 agosto 1974.
8. Nel presentare le loro offerte, gli imprenditori dovranno trasmettere un certificato bancario relativo alla loro capacità economica e finanziaria per l'esecuzione dei lavori in caso di aggiudicazione dell'appalto; un elenco dei lavori eseguiti negli ultimi cinque anni inclusi i lavori principali in fase di realizzazione, nonché se del caso attestati di esecuzione a regola d'arte, dei lavori principali, accompagnati preferibilmente da disegni e/o fotografie.
9. Costo e tempo di esecuzione.
10. I lavori saranno eseguiti sotto la direzione del sig. Roy A. Geden, Chartered Architect, 18 Hertford Street, Coventry.
Il contratto si baserà sulla « Joint Contracts Tribunal Standard Form of Building Contract » (ultima edizione emendata della Local Authorities with quantities) con modifiche relative alle oscillazioni dei prezzi.
Termine ultimo: 23 settembre 1974.
11. 12 luglio 1974.

Procedura ristretta

1. Corporation of Dundee, City Chambers, Dundee, DD1 3BY, Scotland. c)
d)
 2. Ristretta.
 3. a) Baldovie, Dundee, Scozia.
b) Impianto d'incenerimento, comprendente le seguenti prestazioni principali:
Progettazione, fornitura, montaggio e collaudo dell'impianto meccanico ed elettrico, per il trattamento di un quantitativo orario di 10 t di rifiuti con raffreddamento del gas mediante innaffiamento. L'impianto comprenderà:
 - pesatrice a ponte;
 - portelli ribaltabili;
 - gru a benna;
 - impianti per incenerimento e trattamento dei residui;
 - impianto raffreddamento gas e depurazione;
 - sistema di tiraggio;
 - rete elettrica, apparecchiatura e quadri di controllo. La realizzazione dell'intero complesso per l'incenerimento comporterà, oltre alla costruzione dell'impianto suddetto, anche la costruzione: di una ciminiera alta 62 m, di fabbricati ausiliari comprendenti uffici e locali di svago, dell'abitazione del custode e della pesatrice a ponte; nonché i lavori di sistemazione delle aree circostanti e dei servizi.
 4. Dalla data di aggiudicazione (maggio 1975) sino alla consegna dell'impianto funzionante: 97 settimane.
 5. Condizioni contrattuali conformi alle norme dell'ICE del Regno Unito (5ª edizione).
 6. a) 2 agosto 1974.
b) Vedi punto 1.
c) Inglese.
 7. 30 agosto 1974.
 8. Articolo 25 a), b) e c) e articolo 26 b), d) ed e).
 9. Prezzo, pregi tecnici, conformità al capitolato d'appalto.
 - 10.
 11. 12 luglio 1974.
-

Procedura ristretta

1. The County Council of Hereford and Worcester, Shire-hall, Worcester, England.

Road, Welwyn Garden City AL8 6 UD, England.
Tel.: Welwyn Garden 27681 Cable: RUMJUM
Welwyn Garden City.
2. L'offerta ricevibile più vantaggiosa tra quelle presentate da imprese selezionate.

c) Lingua inglese.
3. a) Petchley Road, Worcester, England.
b) Costruzione del Centro direzionale della contea, comprendente la struttura ed i piani superiori in cemento armato con tetti in cemento e legno e muri esterni in prefabbricati ed in mattoni. L'opera include le strade di accesso e la zona di parcheggio, i principali servizi, la recinzione, il drenaggio, la relativa movimentazione del terreno e la sistemazione dell'area circostante.
c) L'ente committente nominerà dei subappaltatori per la realizzazione dei servizi meccanici ed elettrici e per la fornitura di altri materiali e servizi. Il costo di questi materiali e servizi in subappalto si aggira tra £ 2 250 000 e £ 2 500 000. Il costo dell'intera opera è stimato in £ 4 000 000 — £ 5 000 000.
d)
4. Circa 30 mesi a decorrere dalla data di apertura del cantiere.
5. Qualore l'offerta ricevibile venga presentata da un consorzio temporaneo di imprese, prima della stipula del contratto, ciascuna di esse dovrà impegnarsi a rispondere in solido e separatamente dell'adempimento del contratto.
6. a) 5 agosto 1974.
b) Peter de Brandt M.A., A.R.I.B.A., Robert Matthew, Johnson-Marshall & Partners, Rosanne House, Bridge Road, Welwyn Garden City AL8 6 UD, England.

7. Ottobre 1974.
8. — Adeguata garanzia bancaria.
— Bilanci degli ultimi tre esercizi, comprendenti uno stralcio dettagliato relativo al fatturato per opere edili.
— Una dichiarazione relativa alle qualifiche tecniche del personale direttivo e di sorveglianza, responsabile dell'esecuzione dei lavori, ed alle precedenti opere edili eseguite nel Regno Unito.
— Elenco delle opere, del valore di oltre 1 milione di u.c., eseguite nell'ultimo quinquennio, con specifica del valore, del luogo e dell'ente committente.
— Un elenco dettagliato dell'attrezzatura tecnica disponibile per l'esecuzione dell'opera.
— Se l'appaltatore intende valersi di manodopera propria o reclutata in loco.
- 9.
10. Il contratto sarà basato sulla «Standard Form of Agreement and Schedule of Conditions of Building Contract» edita dal «Joint Contracts Tribunal». Sono consentite fluttuazioni di prezzi, a norma delle clausole 31A, C e D della «Standard Form».
11. 12 luglio 1974.

Procedura ristretta

1. Warrington Development Corporation, Post Office Box 49, Warrington, WA1 1SR, Cheshire, R.U.
 2. Gara d'appalto ristretta a norma dell'articolo 5; l'offerta più bassa ricevibile tra quelle presentate da candidati prescelti. L'autorità committente non s'impegna ad accettare l'offerta più bassa, né altre.
 3. a) Hardwick Grange, Warrington, Cheshire, Regno Unito.
b) Costruzione di edifici ad uso industriale con strade, parcheggi e lavori esterni che comprenderanno:
 - unità di produzione con due strutture ad un solo piano in acciaio e con intelaiatura a portale: circa 10 500 m² di superficie;
 - locali ad uso ufficio e strutture portanti ad un piano in mattoni, annesse all'unità di produzione: circa 1 500 m² di superficie;
 - zona manovra veicoli in costruzione elastica: circa 11.000 m² di superficie;c)
d) Il contratto non prevede la stesura di piani.
 4. 13 mesi.
 5. Edizione della «Standard Form of Building Contract (Local Authorities Edition with quantities)», pubblicata dal Joint Contracts Tribunal in vigore alla data della presentazione delle offerte, (della clausola 31B non è applicabile).
 6. a) 7 agosto 1974.
b) The Chief Architect and Planning Officer; indirizzo come al punto 1.
c) Lingua inglese.
 7. 1° ottobre 1974.
 8. Allegare alle domande di partecipazione i seguenti dati informativi:
 - prova che nessuno dei casi di cui all'articolo 23 è applicabile all'imprenditore;
 - prova della capacità economica e finanziaria dell'imprenditore, a norma dell'articolo 25 a), b), c);
 - prova della competenza e capacità tecnica dell'imprenditore, a norma dell'articolo 26 a), b), c), d), e).
 9. Vedasi punto 2.
 - 10.
 11. 12 luglio 1974.
-

Procedura ristretta

1. Directorate of Development Services, 138-146 Clapham Park Road, London SW4 7DD, England.
2. Procedura ristretta.
3. a) Mostyn Road, Myatts Fields, London SW9.
b) Costruzione di circa 300 edifici uso abitazione, con relativi garage, per un importo di circa 5 milioni di £ sterline.
L'appalto principale prevede la costruzione meccanica generale, ivi compresa la presentazione di tutti i progetti architettonici e strutturali, corredati del relativo benessere rilasciato dalle autorità competenti.
I subappalti riguarderanno principalmente la fornitura e l'installazione dei servizi.
c)
d)
4. I partecipanti all'asta devono specificare il periodo di tempo a loro parere richiesto per l'esecuzione dei lavori.
5. Per i lavori di costruzione: « Joint Contracts Tribunal Standard Form of Building Contract, Local Authorities Edition with Quantities », edizione del 1963 (riveduta nel luglio 1973), con le aggiunte e le modifiche apportate dal « Borough of Lambeth » (Londra).
Per i lavori di progettazione: forma di contratto predisposta dal « Borough of Lambeth » (Londra).
6. a) 8 agosto 1974.
b) Cfr. punto 1.
c) Inglese.
7. 22 agosto 1974.
8. Come all'articolo 25 a), b) e c) e all'articolo 26 a), b), c), d) ed e) (GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 5), in più: documentazione da cui risultino le qualifiche tecniche del personale dirigente e di controllo responsabile dell'esecuzione del contratto ed eventuali precedenti esperienze di lavori edili nel Regno Unito.
Consistenza della manodopera e dell'attrezzatura tecnica disponibile.
9. L'offerta più bassa accettabile fra quelle presentate da candidati prescelti.
10. La procedura prevede due fasi: nella prima, ogni candidato dovrà sottoporre un'offerta basata su progetti e specificazioni orientativi predisposti dal « Borough of Lambeth » (Londra); nella seconda il « Borough of Lambeth » (Londra) aprirà trattative con il candidato prescelto per la stipula di un contratto definitivo.
11. 15 luglio 1974.

Procedura ristretta

1. London Borough of Lambeth, Directorate of Development Services, 138-146 Clapham Park Road, London, SW4 7DD, England.
2. Procedura ristretta.
3. a) Coventry Hall, Polworth Road, London SW16, England.
b) Progetto di costruzione di alloggi per una comunità di persone anziane. L'appalto comprende la costruzione di 30 appartamenti nuovi per persone anziane e lavori di adattamento all'attuale edificio della «Coventry Hall Mansion» dal quale si intendono ricavare i locali d'uso comune più 7 altri appartamenti.
L'appalto prevede la costruzione meccanica generale e lavori di conversione, e comporta il coordinamento di tutte le lavorazioni in subappalto.
Importo previsto del progetto: circa 535 000 £ sterline.
I subappalti riguardano principalmente la fornitura e l'installazione dei servizi.
c)
d)
4. All'offerente si richiede di indicare il periodo di tempo a suo parere richiesto per l'esecuzione dei lavori.
5. «Joint Contracts Tribunal Standard Form of Building Contract Local Authorities Edition with Quantities», edizione del 1963 (riveduta nel luglio 1973).
6. a) 12 agosto 1974.
b) Vedi al punto 1.
c) Inglese.
7. 30 settembre 1974.
8. Articolo 25 a), b), c) e articolo 26 a), b), c), d) ed e) (G.U. n. L 185 del 16. 8. 71, pag. 5).
9. L'offerta più bassa accettabile fra quelle presentate da candidati prescelti.
- 10.
11. 15 luglio 1974.

Procedura ristretta

1. Ministère des postes et télécommunications, "Direction des télécommunications du réseau national, 30, rue du Commandant René Mouchotte, F-75675 Paris Cedex 14.
- 30, rue du Commandant René Mouchotte, F-75675 Paris Cedex 14.
- c) Lingua francese.
2. Bando di gara ristretta.
3. a) Le Mesnil Esnard.
- b) Costruzione di una stazione telefonica hertziana composta di:
- una torre in calcestruzzo di 100 m di altezza su cui sono ancorate dal basso in alto:
 - una cella a quattro livelli denominata « locale tecnico » intorno alla quale sono montate due piattaforme porta-antenne (larghezza 5,50 m);
 - due piattaforme porta-antenne, a 7 m l'una dall'altra, (larghe rispettivamente 7 e 5,50 m);
 - un edificio di tipo tradizionale a piano unico, destinato ad ospitare un appartamento e alcuni locali di gestione (superficie 577 m²).
- La torre, che avrà un fusto cilindrico (diametro interno minimo 6,10) dovrà essere costruita col sistema dell'armatura scorrevole.
- c) L'insieme dei lavori di costruzione della torre e dell'edificio formerà oggetto di un lotto unico d'impresa generale (tranne le parti tecniche) di un costo approssimativo di 9 milioni di franchi, da aggiudicare con bando di gara ristretta a forfait.
- d) 12 mesi.
7. 6 agosto 1974.
8. Referenze richieste ai candidati: classe 40 edilizia e genio civile, gruppi: 401.1 — 401.3 e 402.1 — 402.3.
9. Documenti da allegare alla domanda di partecipazione:
- due certificati di perizia tecnica, rilasciati da esperti, relativi a costruzioni del tipo precitato;
 - una copia del certificato di qualifica professionale;
 - un elenco di referenze relative a costruzioni dello stesso tipo (serbatoi d'acqua, silos, ciminiere industriali) eseguite negli ultimi tre anni con il procedimento dell'armatura scorrevole nonché a costruzioni edili rispondenti alle caratteristiche di cui sopra;
 - una scheda d'informazioni generali conforme al modulo fissato dall'amministrazione. Il modulo dovrà essere richiesto per telefono al n. 656.38.93 in tempo utile per poter essere recapitato, debitamente compilato e firmato, entro la data limite di ricevimento delle domande di partecipazione.
4. Data probabile d'inizio dei lavori: inizio 1975. 12 mesi.
5. Impresa generale.
- 10.
6. a) 1° agosto 1974.
- b) Monsieur l'Ingénieur général, directeur des télécommunications du réseau national, service des bâtiments,
11. 15 luglio 1974.

Procedura ristretta (1)

1. Staatsbauamt Wiesbaden, 62 Wiesbaden, Bahnhofstraße 15-17, Bundesrepublik Deutschland.
2. Beschränkte Ausschreibung.
3. a) 62 Wiesbaden. Lindsey Air Station.
b) Grundinstandsetzung von 6 Gebäuden mit insgesamt ca. 75 000 cbm umbautem Raum.
In wesentlichem Umfang sind auszuführen:
Abbruch- und Demontagarbeiten innerhalb der Gebäude, Putzarbeiten, Fliesen- und Plattenarbeiten, Estricharbeiten, Tischlerarbeiten, Parkettarbeiten, Beschlagarbeiten, Metallbauarbeiten, Verglasungsarbeiten, Anstricharbeiten, Bodenbelagarbeiten, Wasser- und Abwasserinstallationsarbeiten, Stark- und Schwachstromleitungsanlage.
In geringem Umfang:
Mauerarbeiten, Beton- und Stahlbetonarbeiten, Dachdeckungsarbeiten, Klempnerarbeiten, Zentralheizungs-, Lüftungs- und zentrale Warmwasseranlagen, Blitzschutzanlagen.
c) Der Auftrag besteht aus einem Gesamtlos mit verschiedenen Gewerken.
d)
4. a) 12 Monate.
b) Anfang November 1974.
5. Generalunternehmer der alleine verantwortlich ist und alleine haftet für die gesamten Vertragsleistungen.
6. a) 12. August 1974.
b) Staatsbauamt Wiesbaden, 62 Wiesbaden, Bahnhofstraße 15-17.
c) Deutsch.
7. 27. August 1974.
8. Dem Antrag auf Teilnahme sind Nachweise
 - des Umsatzes an Bauleistungen in den letzten drei Geschäftsjahren,
 - der in den letzten drei Geschäftsjahren ausgeführten vergleichbaren Bauleistungen mit Angabe des Auftraggebers, der Ausführungsarbeiten und der Ausführungszeit,
 - der verfügbaren technischen Ausrüstung beizufügen.
9. Der Zuschlag wird nach § 25 VOB/A auf das Angebot erteilt, das unter Berücksichtigung aller technischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkte als das annehmbarste erscheint.
10. — Das Staatsbauamt wird auf Grund der eingegangenen Bewerbungen den Teilnehmerkreis für den Wettbewerb bestimmen. Ein Anspruch auf Beteiligung am Wettbewerb besteht nicht. Auskunft darüber, ob dem Teilnahmeantrag entsprochen wird, kann nicht erteilt werden.
— Den zum Wettbewerb ausgewählten Unternehmen werden die Ausschreibungsunterlagen mit der Aufforderung zur Angebotsabgabe zugesandt.
11. 18. Juli 1974.

(1) Vedasi direttiva del Consiglio n. 71/305/CEE, articolo 12, paragrafo 3, e articolo 15 (GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 8).

Procedura ristretta (1)

1. Stadt Stuttgart, Hochbauamt, Abt. 7, D 7 Stuttgart, Markthalle, Dorotheenstraße 4, Zimmer 211.

Bescheinigung über den Eintrag in das zuständige Berufsregister.
2. Beschränkte Ausschreibung für Bauleistungen (VOB/A) mit vorangehenden öffentlichem Teilnahmewettbewerb.

Erklärung über den Gesamt- und Bauumsatz in den vergangenen drei Geschäftsjahren.

Liste der in den letzten fünf Jahren erbrachten gleichartigen oder ähnlichen Bauleistungen nach Art und Ort, mit Angabe des Auftragswertes.
3. a) Stuttgart-Neugereut.

Erklärung über die im Jahresmittel während der letzten drei Jahre vorhandenen Arbeits- und Führungskräfte.

Das zur Verfügung stehende Personal muß in ausreichender Zahl die deutsche Sprache in Wort und Schrift beherrschen und mit den einschlägigen geltenden Bestimmungen, den Normen, technischen Vorschriften und Richtlinien nachweislich vertraut sein.

Die Stadt Stuttgart — Hochbauamt — behält sich vor, die finanzielle und wirtschaftliche sowie die technische Leistungsfähigkeit des Bewerbers durch weitere Nachweise zu überprüfen.
- b) Generalunternehmer-Auftrag für die Gesamtschule.
 1. Bauabschnitt in Stahlbeton-Fertigteilen.
 - Schulgebäude ca. 69 000 m³ umbauter Raum,
 - Sporthalle ca. 18 800 m³ umbauter Raum,
 - Hausmeister Wohngebäude (2 Wohnungen) ca. 900 m³ umbauter Raum,
 - Parkierungsbauwerk (Tiefgarage) ca. 8 000 m³ umbauter Raum.
 - c) Vergabe in 2 Losen vorbehalten: a) Schule; b) Sporthalle, Hausmeister- und Parkierungsgebäude.
 - d)
4. Vorgesehener Baubeginn März 1975; Fertigstellung bis August 1976.

9. Für die Erteilung des Zuschlags sind neben dem Preis die finanzielle, wirtschaftliche und technische Leistungsfähigkeit, die Fachkunde und Erfahrung maßgebend.
5. Bietergemeinschaften sind zugelassen.

10. Mit der Angebotsabgabe bzw. vor Erteilung des Zuschlags ist eine Erfüllungsbürgschaft in Höhe von 1,5 v. H. der Angebotsendsumme von einem in der Bundesrepublik Deutschland zugelassenen Kreditinstitut oder Kreditversicherers zu stellen. (Keine Konzernbürgschaft).

Angebotsabgabe ca. Mitte Oktober 1974.

Zuschlagsfrist bis Mitte Februar 1975.

Zahlungen erfolgen nach festgelegtem Zahlungs- und Terminplan.

Vorauszahlungen sind in den Verdingungsunterlagen geregelt.

Anspruch auf Beteiligung am Wettbewerb besteht nicht. Auch kann Auskunft darüber, ob dem Teilnahmeantrag entsprochen wird, nicht erteilt werden.
6. a) 2. August 1974.
 - b) Wie Ziffer 1.
 - c) Deutsch.
7. Vorgesehener Versand bis Mitte August 1974 gegen Hinterlegung einer Schutzgebühr.
8. Folgende Angaben müssen dem Antrag angeschlossen werden:

Es sollen sich nur solche Bieter bewerben, die in der Lage sind, Arbeiten dieser Größenordnung nach den neuesten Methoden und den anerkannten Regeln der Bautechnik durchzuführen.

Fachkunde und Leistungsfähigkeit sind wie folgt nachzuweisen:

11. 14. Juli 1974.

(1) Vedasi direttiva del Consiglio n. 71/305/CEE, articolo 12, paragrafo 3, e articolo 15 (GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 8).

Procedura ristretta (1)

1. Direction départementale de l'équipement de la Gironde, cité administrative, Rue Jules Ferry, 33090 Bordeaux Cedex.
 - c)
 - d)
2. Appel d'offres restreint.
3. a) Réalisation des terrassements, du drainage et des ouvrages d'art, de la section sud de la rocade périphérique de l'agglomération bordelaise (rive gauche) en Gironde;
 - b) Importance des travaux :

terrassements : déblais : 700 000 m³ dont 380 000 m³ à mettre en ramblais, le reste en dépôt, mise en place d'une couche de forme : 130 000 m³ ;

drainage : drain Ø 150 = 12 500 m ; canalisations en béton centrifuge armé : 6 000 m tous diamètres dont 1 500 m Ø 1 200, 1 000 m Ø 1 500, 800 m Ø 1 600 et regards assortis ;

ouvrages d'art : 4 passages supérieurs d'un type pont-dalle à quatre travées en béton précontraint, fondé sur semelles ; 1 passage inférieur du type portique ouvert fondé sur pieux ; 1 passage hydraulique du type pont-dalle à deux travées, en béton précontraint, fondé sur pieux ;
4. Maximum : 14 mois.
5. Conjoint et solidaire.
6. a) Le 12 août 1974 ;
 - b) Voir 1 ;
 - c) Langue française.
7. Le 26 août 1974.
- 8.
- 9.
10. Délais d'études : 1 mois 1/2 ; début des travaux : novembre 1974.
11. Le 15 juillet 1974.

(1) Vedi direttiva del Consiglio n. 71/305/CEE, articolo 12, paragrafo 3, e articolo 15 (GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 8).

EURONORM

La Commissione delle Comunità europee (CECA) ha pubblicato le nuove EURONORM seguenti in lingua tedesca, francese, italiana e olandese :

| | | <i>Prezzi in unità di conto</i> |
|--|--|-------------------------------------|
| EURONORM 25-72 | Acciai di uso generale da costruzione | 1,45 |
| EURONORM 43-72 | Lamiere e nastri di acciai legati per caldaie e recipienti a pressione — Tipi e qualità | 1,00 |
| EURONORM 49-72 | Misura della ruvidità dei prodotti sottili di acciaio laminati a freddo e non rivestiti | 0,50 |
| EURONORM 50-72 | Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione dell'azoto negli acciai — Metodo spettrofotometrico | 0,85 |
| EURONORM 74-72 | Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del rame negli acciai e nelle ghise — Metodo fotometrico | 0,50 |
| EURONORM 100-72 | Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del cromo negli acciai e nelle ghise — Metodo fotometrico | 0,50 |
| EURONORM 108-72 | Vergella tonda di acciaio per bulloneria — Stampa a freddo — Dimensioni e tolleranze | 0,85 |
| EURONORM 109-72 | Prove convenzionali di durezza Rockwell — Scale Rockwell N e T — Scale Rockwell B' e 30 T' per prodotti sottili | 1,00 |
| EURONORM 113-72 | Acciai da costruzione saldabili di qualità speciale (Fascicoli da 1 a 3) | 2,00 |
| EURONORM 114-72 | Determinazione della resistenza alla corrosione intercrystallina degli acciai inossidabili austenitici — Prove di corrosione in ambiente di acido solforico e solfato di rame (Prova detta di Monypenny-Strauss) | 0,50 |
| EURONORM 116-72 | Determinazione della profondità convenzionale di tempra dopo riscaldamento superficiale | 0,50 |
| EURONORM 120-72 | Lamiere e nastri per bombole saldate di acciaio | 0,50 |
| EURONORM 121-72 | Determinazione della resistenza all'attacco intercrystallino degli acciai inossidabili austenitici — Prova di corrosione in ambiente nitrico mediante misura della perdita di massa (prova detta di Huey) | 0,50 |
| Si fornisce qui l'elenco delle EURONORM sinora apparse : | | |
| Circolare d'informazione n. 1 | Campioni-tipo per le analisi chimiche dei prodotti siderurgici | 0,85 |
| EURONORM 1-55 | Ghise e ferroleghie | 1,15 |
| EURONORM 2-57 | Prova di trazione per l'acciaio | 0,85 |
| EURONORM 3-55 | Prova di durezza Brinell per l'acciaio | 0,50 |
| EURONORM 4-55 | Prova di durezza Rockwell per l'acciaio Scala B e Scala C | 0,50 |
| EURONORM 5-55 | Prova di durezza Vickers per l'acciaio | 0,50 |
| EURONORM 6-55 | Prova di piegamento per l'acciaio | 0,50 |
| EURONORM 7-55 | Prova di resilienza Charpy per l'acciaio | 0,50 |
| EURONORM 8-55 | Valori di conversione approssimativi della durezza e della resistenza a trazione dell'acciaio | 0,50 |
| EURONORM 9-55 | Valori di conversione approssimativi degli allungamenti dopo rottura dell'acciaio | 0,35 |
| EURONORM 10-55 | Valori di conversione approssimativi delle resilienze dell'acciaio | 0,35 |
| EURONORM 11-55 | Prova di trazione su lamiere sottili o nastri di acciaio aventi spessore da mm 0,5 incluso a mm 3,0 escluso | 0,70 |
| EURONORM 12-55 | Prova di piegamento delle lamiere e nastri d'acciaio di uno spessore inferiore a mm 3 | 0,50 |
| EURONORM 13-55 | Prova di piegamento alternato delle lamiere e nastri d'acciaio di spessore inferiore a mm 3 | 0,50 |
| EURONORM 14-67 | Prova di imbutitura a provette bloccate | 0,50 |
| EURONORM 15-70 | Vergella di acciaio non legato di uso generale, destinata alla trafilatura — Esame della superficie | 0,50 |
| EURONORM 16-70 | Vergella di acciaio non legato di uso generale, destinata alla trafilatura — Tipi e qualità | 0,85 |
| EURONORM 17-70 | Vergella di acciaio non legato di uso generale, destinata alla trafilatura — Dimensioni e tolleranze | 1,70 |
| EURONORM 18-57 | Prelevamento e preparazione dei saggi, delle provette e dei campioni | 0,50 |
| EURONORM 19-57 | Travi IPE — Travi ad ali parallele | 0,35 |

| | | | |
|----------|-------|---|------|
| EURONORM | 20-60 | Definizione e classificazione degli acciai | 0,35 |
| EURONORM | 21-62 | Condizioni tecniche generali di fornitura per i prodotti di acciaio | 0,50 |
| EURONORM | 22-70 | Determinazione o verifica del carico unitario di snervamento dell'acciaio ad alta temperatura | 0,85 |
| EURONORM | 23-71 | Prova di temprabilità dell'acciaio mediante tempra ad una estremità — Prova Jominy | 1,15 |
| EURONORM | 24-62 | Travi normali e profilati ad U normali — Tolleranze di laminazione | 0,35 |
| EURONORM | 26-63 | Prove convenzionali di durezza Rockwell per lamierini e nastri sottili di acciaio | 0,50 |
| EURONORM | 27-70 | Designazione convenzionale degli acciai (seconda edizione) | 0,85 |
| EURONORM | 28-69 | Lamiere e nastri di acciaio non legato per caldaie e recipienti a pressione — Tipi e qualità | 0,85 |
| EURONORM | 29-69 | Lamiere di acciaio a caldo di spessore uguale o maggiore di 3 mm — Tolleranze dimensionali, di forma e sulla massa | 0,85 |
| EURONORM | 30-69 | Semilavorati per fucinatura di acciai da costruzione di uso generale — Tipi e qualità | 0,85 |
| EURONORM | 31-69 | Semilavorati per fucinatura — Tolleranze sulle dimensioni, sulla forma e sulla massa | 0,50 |
| EURONORM | 32-66 | Lamiere sottili in acciaio dolce non legato per imbutitura o piegamento a freddo — Norma di qualità | 1,00 |
| EURONORM | 33-70 | Lamiere e nastri larghi di spessore minore di 3 mm di acciaio non legato a basso tenore di carbonio per imbutitura o piegamento a freddo — Tolleranze dimensionali e di forma | 0,85 |
| EURONORM | 34-62 | Travi ad ali larghe, parallele — Tolleranze di laminazione | 0,35 |
| EURONORM | 35-62 | Barre e ferri mercantili di uso generale — Tolleranze di laminazione | 0,35 |
| EURONORM | 36-62 | Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del carbonio totale negli acciai e nelle ghise — Metodo gravimetrico mediante combustione in corrente di ossigeno | 0,50 |
| EURONORM | 37-62 | Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del carbonio totale negli acciai e nelle ghise — Metodo gas-volumetrico mediante combustione in corrente di ossigeno | 0,85 |
| EURONORM | 38-62 | Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del carbonio di tempra e della grafite negli acciai e nelle ghise — Metodi gravimetrico e gas-volumetrico mediante combustione in corrente di ossigeno | 0,35 |
| EURONORM | 39-62 | Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del manganese negli acciai e nelle ghise — Metodo per titolazione dopo ossidazione con persolfato | 0,50 |
| EURONORM | 40-62 | Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del silicio totale negli acciai e nelle ghise — Metodo gravimetrico | 0,50 |
| EURONORM | 41-65 | Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del fosforo negli acciai e nelle ghise — Metodo alcalimetrico | 0,70 |
| EURONORM | 42-66 | Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione dello zolfo negli acciai e nelle ghise — Metodo mediante combustione in corrente di ossigeno | 0,70 |
| EURONORM | 44-63 | Travi IPE laminate a caldo — Tolleranze di laminazione | 0,35 |
| EURONORM | 45-63 | Prova di rottura a flessione per urto su provetta a due appoggi con intaglio a V | 0,50 |
| EURONORM | 46-68 | Nastri a caldo di acciai non legati a basso tenore di carbonio — Norma di qualità — Prescrizioni generali | 1,00 |
| EURONORM | 47-68 | Nastri a caldo di acciai da costruzione di uso generale — Norma di qualità | 1,15 |
| EURONORM | 48-65 | Nastri laminati a caldo in acciai non legati — Tolleranze sulle dimensioni, forma e peso | 0,50 |
| EURONORM | 51-70 | Nastri larghi laminati a caldo di larghezza uguale o maggiore di 600 mm — Tolleranze dimensionali, di forma e sulla massa | 0,50 |
| EURONORM | 52-67 | Vocabolario dei trattamenti termici | 6,35 |
| EURONORM | 53-62 | Travi ad ali larghe parallele | 0,35 |
| EURONORM | 54-63 | Piccoli ferri ad U laminati a caldo | 0,35 |
| EURONORM | 55-63 | Ferri a T ad ali uguali ed a spigoli arrotondati laminati a caldo | 0,35 |
| EURONORM | 56-65 | Angolari ad ali uguali ed a spigoli arrotondati laminati a caldo | 0,50 |
| EURONORM | 57-65 | Angolari ad ali ineguali ed a spigoli arrotondati laminati a caldo | 0,50 |
| EURONORM | 58-64 | Piatti di uso generale laminati a caldo | 0,35 |

| | | | |
|----------|--------|---|------|
| EURONORM | 59-64 | Quadri di uso generale laminati a caldo | 0,35 |
| EURONORM | 60-65 | Tondi di uso generale laminati a caldo | 0,35 |
| EURONORM | 61-71 | Barre esagonali laminate a caldo | 0,35 |
| EURONORM | 65-67 | Tondi per bulloni e ribattini laminati a caldo | 0,35 |
| EURONORM | 66-67 | Semitondi e semitondi appiattiti laminati a caldo | 0,35 |
| EURONORM | 67-69 | Barre piatte con bulbo laminate a caldo | 0,35 |
| EURONORM | 70-71 | Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del manganese negli acciai e nelle ghise — Metodo fotometrico | 0,85 |
| EURONORM | 71-71 | Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del manganese negli acciai e nelle ghise — Metodo elettrometrico | 0,50 |
| EURONORM | 72-71 | Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione dell'alluminio negli acciai — Metodo gravimetrico | 0,85 |
| EURONORM | 76-66 | Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del silicio negli acciai e nelle ghise — Metodo spettrofotometrico | 0,50 |
| EURONORM | 77-63 | Banda nera e banda stagnata in fogli — Norma di qualità | 0,85 |
| EURONORM | 78-63 | Banda nera e banda stagnata in fogli — Tolleranze sulle dimensioni | 0,70 |
| EURONORM | 79-69 | Definizioni e classificazione dei prodotti siderurgici per forme e dimensioni | 0,85 |
| EURONORM | 80-69 | Acciai per cemento armato non precompresso — Prescrizioni di qualità . . . | 0,85 |
| EURONORM | 81-69 | Tondi per c.a. lisci laminati a caldo — Dimensioni, masse, tolleranze | 0,35 |
| EURONORM | 83-70 | Acciai da bonifica — Prescrizioni di qualità | 2,15 |
| EURONORM | 84-70 | Acciai da cementazione — Prescrizioni di qualità | 1,85 |
| EURONORM | 85-70 | Acciai da nitrurazione — Prescrizioni di qualità | 0,85 |
| EURONORM | 86-70 | Acciai per tempra ad induzione od al canello — Prescrizioni di qualità . . . | 1,65 |
| EURONORM | 87-70 | Acciai per lavorazioni meccaniche ad alta velocità (Acciai « automatici ») — Prescrizioni di qualità (Fascicoli da 1 a 4) | 1,80 |
| EURONORM | 88-71 | Acciai inossidabili — Prescrizioni di qualità | 1,65 |
| EURONORM | 89-71 | Acciai legati per molle formate a caldo e trattate — Prescrizioni di qualità | 1,15 |
| EURONORM | 90-71 | Acciai per valvole di scarico di motori a combustione interna — Prescrizioni di qualità | 0,85 |
| EURONORM | 91-70 | Larghi piatti laminati a caldo — Tolleranze dimensionali, di forma e sulla massa | 0,50 |
| EURONORM | 93-71 | Barre tonde, quadrate, piatte ed esagonali laminate a caldo — Tolleranze di laminazione | 0,50 |
| EURONORM | 98-71 | Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del manganese nei ferro-manganese — Metodo elettrometrico | 0,50 |
| EURONORM | 103-71 | Determinazione micrografica della grossezza del grano ferritico o austenitico degli acciai | 3,00 |
| EURONORM | 104-70 | Determinazione della profondità di decarburazione degli acciai da costruzione non legati e debolmente legati | 0,50 |
| EURONORM | 105-71 | Determinazione e verifica della profondità convenzionale di cementazione | 0,50 |
| EURONORM | 106-71 | Nastri e lamiere sottili magnetiche a grani non orientati laminati a freddo e a caldo | 1,65 |

Nei paesi membri, le EURONORM si possono acquistare presso gli Istituti nazionali di unificazione e precisamente :

Nella Repubblica federale di Germania :

Beuth-Vertrieb GmbH
1 Berlin 30, Burggrafenstrasse 4-7

Nel Belgio e nel Lussemburgo :

Institut belge de normalisation — I.B.N. —
1040 Bruxelles, 29, avenue de la Brabançonne

In Francia :

Association française de normalisation
— A.F.N.O.R. —
Tour Europe, Cedex 7, 92 080 Paris — La Défense

In Italia :

Ente nazionale italiano di unificazione — U.N.I. —
Piazza A. Diaz, 2 — Milano

Nei Paesi Bassi :

Nederlands Normalisatie-Instituut — N.N.I. —
Rijswijk (ZH), Polakweg 5

Gli interessati dei paesi terzi sono pregati di rivolgersi all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, Casella 1003 — Lussemburgo 1.